

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 29 settembre 2018


SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE VALLE D'AOSTA		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 2 marzo 2018, n. 8.
LEGGE REGIONALE 26 febbraio 2018, n. 1.		
Nuove disposizioni in materia di sistema previdenziale dei consiglieri regionali. (18R00257) Pag. 1		Modifiche al regolamento sulla concessione di agevolazioni in materia di sicurezza e tutela del lavoro nonché della sicurezza di macchine impianti e apparecchiature. (18R00160). Pag. 9
REGIONE LIGURIA		REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA
LEGGE REGIONALE 9 marzo 2018, n. 1.		LEGGE REGIONALE 15 marzo 2018, n. 9.
Variazioni al bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2018-2020. 1° provvedimento. (18R00179) Pag. 2		Semplificazione in materia di conferenza di servizi e di diritto di accesso. Modifiche alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). (18R00218). Pag. 9
REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 26 febbraio 2018, n. 040/Pres.
LEGGE PROVINCIALE 8 marzo 2018, n. 3.		Regolamento per l'attuazione di una misura sperimentale di accompagnamento intensivo alla ricollocazione di disoccupati, ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 12 aprile 2017, n. 7 (Disposizioni per il sostegno all'occupabilità dei giovani - Attivagiovani -, per il sostegno all'assunzione con contratti di lavoro subordinato di prestatori di lavoro accessorio e misure sperimentali di accompagnamento intensivo alla ricollocazione). (18R00175) Pag. 12
Modificazioni della legge provinciale sul volontariato 1992. (18R00189) Pag. 4		
LEGGE PROVINCIALE 12 marzo 2018, n. 4.		
Modificazioni della legge elettorale provinciale 2003 in tema di parità di genere e promozione di condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali fra uomo e donna. (18R00190). Pag. 5		
REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)		
LEGGE PROVINCIALE 13 marzo 2018, n. 2.		
Promozione di iniziative contro lo spreco di prodotti alimentari e non alimentari. (18R00167) Pag. 6		



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 28 febbraio 2018, n. 048/Pres.

Regolamento recante modifiche al Regolamento concernente le procedure comparative per il conferimento degli incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ai sensi dell'art. 15, comma 18, della legge regionale 23 luglio 2009 n. 12 (Assestamento al bilancio), emanato con decreto del Presidente della Regione 30 novembre 2009, n. 331/Pres. (18R00177) Pag. 14

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 7 marzo 2018, n. 049/Pres.

Regolamento di modifica del Regolamento in materia di concessione e di liquidazione di incentivi a sostegno di teatro amatoriale, folclore, cori e bande, in attuazione dell'articolo 28, comma 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali) emanato con decreto del Presidente della Regione 5 giugno 2015, n. 112/Pres. (18R00203) Pag. 15

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 7 marzo 2018, n. 051/Pres.

Regolamento di modifica del «Regolamento recante criteri e modalità di concessione di incentivi per gli interventi di manutenzione ordinaria, di miglioramento funzionale, di messa in sicurezza nonché di adeguamento tecnologico della dotazione strutturale e delle attrezzature tecniche di sale teatrali ubicate nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)», emanato con decreto del Presidente della Regione 16 agosto 2017, n. 191/Pres. (18R00178) Pag. 17

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 7 marzo 2018, n. 052/Pres.

Regolamento recante modifiche al Regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 20 marzo 2008, n. 086/Pres. (Regolamento di attuazione della parte I urbanistica, ai sensi della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5). (18R00204) Pag. 19

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 9 marzo 2018, n. 054/Pres.

Regolamento di modifica del decreto del Presidente della Regione 12 settembre 2017, n. 204/Pres. (Regolamento concernente l'assegnazione del Fondo per il concorso agli oneri correnti dei Comuni e delle Unioni territoriali intercomunali derivanti da accadimenti di natura straordinaria o imprevedibile e non ripetibili, ai sensi dell'articolo 14, comma 12, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli-Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli Enti locali), dell'articolo 7, commi 54 e ss. della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilità 2016) e dell'articolo 10, commi 44 e ss. della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017)). (18R00208) Pag. 20

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 28 febbraio 2018, n. 3.

Interventi in materia di continuità assistenziale. (18R00239) Pag. 21

LEGGE REGIONALE 28 febbraio 2018, n. 4.

Modifica all'art. 4 della L.R. 21 dicembre 2017, n. 37 - Contenimento dei costi della politica: diminuzione emolumenti consiglieri regionali della Basilicata. Modifiche alla L.R. 29 ottobre 2002, n. 38. (18R00240) Pag. 22


REGIONE SICILIA

LEGGE 28 febbraio 2018, n. 3.

Modifiche alla legge regionale 14 gennaio 1991, n. 4 relativa all'istituzione della Commissione parlamentare di inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia in Sicilia. Modifiche alla legge regionale 20 novembre 2008, n. 15 in materia di contrasto alla criminalità organizzata. (18R00184) Pag. 22

DECRETO PRESIDENZIALE 7 marzo 2018, n. 6.

Regolamento di attuazione dell'art. 1, comma 2, della legge regionale 23 dicembre 2016, n. 29. Sistema di certificazione regionale delle competenze. (18R00225) Pag. 24



REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 26 febbraio 2018, n. 1.

Nuove disposizioni in materia di sistema previdenziale dei consiglieri regionali.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta n. 10 del 6 marzo 2018)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Soppressione del sistema previdenziale dei consiglieri regionali

1. Per i consiglieri regionali eletti a decorrere dalla XV legislatura, è soppresso il sistema previdenziale di cui alla legge regionale 8 settembre 1999, n. 28 (Interventi per il contenimento della spesa in materia di previdenza dei consiglieri regionali. Costituzione dell'Istituto dell'assegno vitalizio. Modificazioni alla legge regionale 21 agosto 1995, n. 33 (Norme sulle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta e sulla previdenza dei consiglieri regionali)). Sono, conseguentemente, soppressi:

a) la trattenuta obbligatoria, a carico del consigliere regionale, di cui all'art. 3, comma 1, della legge regionale 21 agosto 1995, n. 33 (Norme sulle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta e sulla previdenza dei consiglieri regionali);

b) i contributi a carico del bilancio del Consiglio regionale di cui all'art. 6, comma 1, lettera *b)*, della l.r. 28/1999.

2. Per i percettori di prestazioni previdenziali ai sensi della l.r. 33/1995 e della l.r. 28/1999, nonché per i consiglieri regionali di legislature antecedenti alla XV che hanno maturato il diritto alle prestazioni previdenziali, ma che non hanno ancora raggiunto il limite di età o che non le percepiscono ancora alla data di entrata in vigore della presente legge, si continuano ad applicare le disposizioni di cui alle leggi regionali in materia vigenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge, come integrate dalla stessa. In caso di rielezione successiva, la posizione contributiva del consigliere rieletto, stante quanto previsto dal comma 1, rimane quella maturata nelle legislature precedenti alla XV, fatto salvo quanto disposto dall'art. 2.

Art. 2.

Contribuzione facoltativa a favore della previdenza complementare

1. Ai consiglieri regionali eletti a decorrere dalla XV legislatura che ne facciano richiesta è trattenuto, a titolo di contribuzione previdenziale, un importo pari all'8,80 per cento dell'indennità di carica di cui all'art. 2, comma 1, della l.r. 33/1995, da versare a sostegno della rispettiva previdenza complementare indicata dal Consigliere unitamente alla contribuzione a carico del Consiglio regionale, fissata nella misura del 24,20 per cento.

2. Il versamento della contribuzione di cui al comma 1 non è effettuato nel caso in cui il Consigliere sia titolare di pensione diretta.

3. La contribuzione a carico del Consiglio regionale di cui al comma 1 è versata per un periodo massimo di 15 anni, tenuto conto anche degli anni di mandato esercitati dal Consigliere antecedentemente alla XV legislatura.

Art. 3.

Nuova denominazione dell'Istituto dell'assegno vitalizio

1. La denominazione «Istituto dell'assegno vitalizio», di cui alla l.r. 28/1999, è sostituita, ovunque ricorra, dalla seguente «Istituto per il sistema previdenziale dei consiglieri regionali».

Art. 4.

Pubblicazione

1. Sul sito istituzionale del Consiglio regionale sono pubblicati, con le modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza:

a) i nominativi di coloro che percepiscono prestazioni previdenziali ai sensi della l.r. 33/1995 e della l.r. 28/1999, nonché l'importo mensile netto per ciascuno di essi;


b) i nominativi di coloro che, avendo esercitato la facoltà di cui all'art. 3 della legge regionale 21 dicembre 2016, n. 24 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2017/2019), hanno percepito o percepiscono la liquidazione dell'assegno vitalizio e il relativo importo netto;

c) i nominativi di coloro che, ai sensi dell'art. 7 della l.r. 28/1999, hanno percepito o percepiscono la prestazione previdenziale in forma di capitale e i relativi importi netti;

d) i nominativi di coloro che hanno ritirato o ritirano, ai sensi dell'art. 9, comma 1, della l.r. 28/1999, le trattenute obbligatorie versate e i relativi importi.

2. Per i soggetti di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, e di cui al comma 4, sono inoltre indicati gli importi complessivi della trattenuta obbligatoria a carico del consigliere regionale, di cui all'art. 3, comma 1, della l.r. 33/1995, nonché dei contributi a carico del bilancio del Consiglio regionale, di cui all'art. 6, comma 1, lettera *b)*, della l.r. 28/1999.

3. Per i consiglieri regionali di legislature antecedenti alla XV che hanno maturato il diritto alle prestazioni previdenziali, ma che non hanno ancora raggiunto il limite di età o che non le percepiscono ancora alla data di entrata in vigore della presente legge, sono pubblicati gli importi com-



plessivi della trattenuta obbligatoria a carico del consigliere regionale, di cui all'art. 3, comma 1, della l.r. 33/1995, nonché dei contributi a carico del bilancio del Consiglio regionale, di cui all'art. 6, comma 1, lettera b), della l.r. 28/1999.

4. Nel caso di reversibilità, è indicata, in forma anonima, a fianco del nominativo del consigliere deceduto, la presenza di aventi titolo e il relativo importo netto.

5. La pubblicazione di cui al comma 1, lettera a), è mantenuta, per ogni soggetto, per il triennio successivo alla data dell'ultima erogazione; quella di cui al comma 1, lettere b), c) e d), nonché quella di cui al comma 3 è mantenuta per il triennio successivo alla data di pubblicazione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Aosta, 26 febbraio 2018

VIÉRIN

(Omissis)

18R00257

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 9 marzo 2018, n. 1.

Variazioni al bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2018-2020. 1° provvedimento.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 4 del 14 marzo 2018)

IL CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Stati di previsione dell'entrata e della spesa

1. Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione, esercizi 2018-2020, sono apportate le seguenti variazioni:

per l'anno finanziario 2018: entrate di competenza per € 79.583.561,56 e di cassa per € 68.895.511,44 e autorizzati impegni di spesa per € 79.583.561,56 e pagamenti per € 68.895.511,44;

per l'anno finanziario 2019: entrate di competenza per € 15.044.774,00 e autorizzati impegni di spesa per € 15.044.774,00;

per l'anno finanziario 2020: entrate di competenza per € 15.044.774,00 e autorizzati impegni di spesa per € 15.044.774,00.

Art. 2.

Sostituzione dell'art. 2 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 31 (Bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2018-2020)

1. L'art. 2 della legge regionale n. 31/2017 è sostituito dal seguente:


«Art. 2 (Autorizzazione alla contrazione di mutui e di altre forme di indebitamento per la copertura degli investimenti per l'esercizio 2018 e del saldo finanziario negativo 2009, 2014, 2015, 2016 determinato dalla mancata contrazione dell'indebitamento per investimenti autorizzato negli esercizi medesimi). — 1. Ai sensi dell'art. 56 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 (Ordinamento contabile della Regione Liguria) e successive modificazioni e integrazioni e nel rispetto dell'art. 3, commi 16-21, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)), la Giunta regionale è autorizzata a contrarre nell'anno 2018 mutui e altre forme di indebitamento a copertura:

a) degli investimenti dell'esercizio 2018 nell'importo di € 37.020.000,00 per le finalità indicate nell'apposito allegato «Elenco delle spese iscritte nel bilancio di previsione 2018 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento» - parte I;

b) del saldo finanziario negativo dell'esercizio 2016 autorizzato ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b), della legge regionale 10 novembre 2017, n. 28 (Variazioni al bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2017-2019 - III provvedimento), nell'importo di € 59.009.146,18 per le finalità indicate nell'apposito allegato «Elenco delle spese iscritte nel bilancio di previsione 2016 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento» - parte II;

c) del saldo finanziario negativo dell'esercizio 2015 autorizzato ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 28/2017, nell'importo di € 43.158.422,87 per le finalità indicate nell'apposito allegato «Elenco delle spese iscritte nel bilancio di previsione 2015 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento» - parte III;

d) del saldo finanziario negativo dell'esercizio 2014 autorizzato ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d), della legge regionale n. 28/2017, nell'importo di € 21.614.128,63 per le finalità indicate nell'apposito alle-



gato «Elenco delle spese iscritte nel bilancio di previsione 2014 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento» - parte IV;

e) del saldo finanziario negativo dell'esercizio 2009 autorizzato ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 28/2017, nell'importo di € 27.313.889,38 per le finalità indicate nell'apposito allegato «Elenco delle spese iscritte nel bilancio di previsione 2009 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento» - parte V.

2. Le condizioni di tasso e durata per la contrazione dei mutui sono fissate nei seguenti limiti:

a) tasso iniziale massimo di interesse effettivo: 4 per cento annuo;

b) durata minima del periodo di ammortamento: anni venti.

3. Per l'emissione dei prestiti obbligazionari le condizioni sono fissate nei limiti stabiliti dalla normativa statale vigente in materia.

4. Le rate di ammortamento per gli anni 2018, 2019 e 2020 trovano riscontro per la copertura finanziaria negli stanziamenti iscritti nel bilancio pluriennale 2018-2020, in corrispondenza della missione 50 programma 001 per le quote interessi e della missione 50 programma 002 per le quote capitale. Per gli anni successivi al 2020 le rate di ammortamento, comprensive degli eventuali aumenti del tasso di interesse connessi all'andamento del mercato finanziario, trovano copertura nei bilanci relativi.».

Art. 3.

Utilizzo della quota del saldo finanziario vincolato e accantonato presunto alla chiusura dell'esercizio 2017

1. La quota del saldo finanziario vincolato e accantonato presunto alla chiusura dell'esercizio 2017 applicato con il presente provvedimento risulta pari ad € 10.688.050,12, ed è utilizzata per la copertura di stanziamenti di spesa iscritti alle seguenti Missioni/Programmi:

MISSIONE	PROGRAMMA	IMPORTO - esercizio 2018
1	1	1.145.177,93
1	3	298.164,88
1	4	30.037,67
1	5	126.950,30
1	6	65.391,11
1	7	7.749,90
1	8	90.175,60
1	10	213.988,48
1	11	3.764,54
1	12	63.768,75

MISSIONE	PROGRAMMA	IMPORTO - esercizio 2018
4	2	30.037,67
4	4	23.483,66
4	5	29.772,37
5	1	7.498,09
5	2	41.274,47
5	3	37.571,10
6	1	22.495,09
7	1	175.399,54
7	2	29.625,16
8	1	328.830,07
8	2	42.865,03
9	1	311.515,56
9	2	18.079,73
9	3	18.620,54
9	4	7.461,69
9	5	48.287,50
9	6	59.050,03
9	7	3.764,54
9	8	45.439,40
9	9	37.571,10
10	1	45.032,81
10	2	25.842,06
10	3	3.764,54
10	5	33.763,94
11	1	540.943,91
11	2	40.852,94
11	3	7.498,09
12	1	7.498,09
12	2	165.729,74
12	4	188.383,07
12	5	358.036,35
12	7	46.903,77
12	8	26.302,25
13	1	1.166.962,90
13	4	12.807,36
13	5	31.946,36
13	7	11.201,44

MISSIONE	PROGRAMMA	IMPORTO - esercizio 2018
13	8	30.035,80
14	1	139.159,24
14	3	69.481,07
15	2	71.273,06
15	3	784.133,47
15	4	2.011.408,21
16	1	241.235,35
16	2	153.438,03
16	3	302.630,24
17	1	18.694,15
18	1	14.954,43
18	2	752.787,63
19	2	21.538,32



Art. 4.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 9 marzo 2018

TOTI

(*Omissis*).

18R00179

**REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE
(PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)**

LEGGE PROVINCIALE 8 marzo 2018, n. 3.

Modificazioni della legge provinciale sul volontariato 1992.

(*Pubblicata nel Supplemento n. 2 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 11/I-II del 15 marzo 2018*)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sostituzione del titolo della legge provinciale 13 febbraio 1992, n. 8 (legge provinciale sul volontariato 1992)

1. Il titolo della legge provinciale sul volontariato 1992 è sostituito dal seguente: «Valorizzazione e riconoscimento del volontariato».

Art. 2.

Inserimento dell'art. 5-bis nella legge provinciale sul volontariato 1992

1. Dopo l'art. 5 della legge provinciale sul volontariato 1992 è inserito il seguente:

«Art. 5-bis (*Banca dati informatica del volontariato*). — 1. Per facilitare la conoscenza delle risorse del volontariato e in particolare l'accesso dei soggetti pubblici e privati alle informazioni riguardanti l'esistenza, gli ambiti di operatività, le necessità e le disponibilità di sedi e

attrezzature delle realtà di volontariato operanti sul territorio provinciale, presso la struttura provinciale competente in materia di volontariato, è istituita la banca dati informatica del volontariato della Provincia di Trento.

2. La Provincia provvede alla realizzazione e alla gestione della banca dati, anche in collaborazione con gli organismi di secondo livello rappresentati vi delle organizzazioni di volontariato o con le fondazioni operanti in favore del volontariato.

3. La Giunta provinciale, sentito il Consiglio delle autonomie locali, definisce con deliberazione:

a) le modalità di gestione, aggiornamento e consultazione della banca dati nonché ogni altro elemento necessario per il suo funzionamento;

b) i dati da inserire nella banca dati;

c) il raccordo con i sistemi informativi degli enti locali e con la piattaforma prevista dall'art. 5-ter ed eventualmente con altri sistemi informativi.

4. La banca dati informatica è pubblica ed è resa accessibile a tutti gli interessati in modalità telematica.

5. Gli enti locali comunicano alla provincia i dati di loro competenza secondo le modalità stabilite nella deliberazione prevista dal comma 3.

6. Il trattamento dei dati avviene nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.»

Art. 3.

Inserimento dell'art. 5-ter nella legge provinciale sul volontariato 1992

1. Dopo l'art. 5-bis della legge provinciale sul volontariato 1992 è inserito il seguente:


«Art. 5-ter (*Piattaforma informatica del volontariato*). — 1. Per facilitare alle realtà di volontariato operanti sul territorio provinciale l'accesso alle informazioni riguardanti gli adempimenti amministrativi necessari per lo svolgimento della loro attività e per semplificare le relative procedure, la provincia, anche in collaborazione con gli organismi di secondo livello rappresentativi delle organizzazioni di volontariato o con le fondazioni operanti in favore del volontariato, costituisce, sentito il Consiglio delle autonomie locali, una piattaforma informatica alla quale aderiscono, in maniera graduale, i soggetti pubblici o privati competenti per i diversi procedimenti, stipulando appositi accordi.

2. La piattaforma informatica mette a disposizione le informazioni riguardanti gli adempimenti amministrativi previsti dal comma 1 ed è volta a promuovere la gestione informatizzata, anche tramite percorsi guidati, dei relativi procedimenti, compresa la presentazione delle domande e delle comunicazioni nonché il rilascio dei relativi provvedimenti da parte delle autorità competenti.»

Art. 4.

Disposizione finanziaria

1. Alla maggiore spesa derivante dall'applicazione degli articoli 2 e 3 di questa legge, stimata nell'importo di 50.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, si provvede con l'integrazione dello stanziamento per i medesimi



anni della missione 01 (servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 08 (statistica e sistemi informativi), titolo 2 (spese in conto capitale). Alla relativa copertura si provvede mediante riduzione, di pari importo e per i medesimi anni, degli accantonamenti sui fondi di riserva previsti dalla missione 20 (fondi e accantonamenti), programma 01 (fondi di riserva), titolo 1 (spese correnti).

2. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell'art. 27, comma 1, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità 1979).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 8 marzo 2018

Il Presidente della Provincia: ROSSI

18R00189

LEGGE PROVINCIALE 12 marzo 2018, n. 4.

Modificazioni della legge elettorale provinciale 2003 in tema di parità di genere e promozione di condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali fra uomo e donna.

(Pubblicata nel Supplemento n. 4 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 11/I-II del 15 marzo 2018)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

nessuna richiesta di *referendum* è stata presentata

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modificazione dell'art. 25 della legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2 (legge elettorale provinciale 2003)

1. Il comma 6-*bis* dell'art. 25 della legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2 (legge elettorale provinciale 2003) è sostituito dal seguente:

«6-*bis*. Per promuovere la rappresentanza di entrambi i generi nella formazione delle candidature, in ciascuna lista di candidati nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore all'altro, se non quando il numero delle candidature della lista è dispari: in tal caso è ammesso che un genere sia sovrarappresentato di un'unità. Nelle liste si alternano candidature di genere diverso. Per le candidate può essere indicato il solo cognome da nubile o può essere aggiunto o anteposto il cognome del marito.»

Art. 2.

Sostituzione dell'art. 26 della legge elettorale provinciale 2003

1. L'art. 26 della legge elettorale provinciale 2003 è sostituito dal seguente:

«Art. 26 (*Programmi di comunicazione politica*). —

1. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali la comunicazione politica radio-televisiva svolta in forma di tribune politiche, dibattiti, tavole rotonde, presentazione in contraddittorio di candidati e di programmi politici, interviste, e in ogni altra forma che consenta il confronto tra le posizioni politiche e i candidati in competizione, deve garantire il rispetto della partecipazione attiva della presenza femminile nella misura minima del 50 per cento.

2. L'inosservanza del comma 1 obbliga i soggetti politici a riequilibrare con la presenza di donne candidate le successive trasmissioni o spazi pubblicitari comunque denominati. Il mancato riequilibrio comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 10 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 (Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica).»

Art. 3.

Modificazioni dell'art. 30 della legge elettorale provinciale 2003

1. Nella lettera *j*) del comma 1 dell'art. 30 della legge elettorale provinciale 2003 le parole: «e riduce quelle che contengano un numero di candidati superiore al massimo consentito, cancellando gli ultimi nomi» sono soppresse.

2. La lettera *j-bis*) del comma 1 dell'art. 30 della legge elettorale provinciale 2003 è sostituita dalla seguente:

«*j-bis*) verifica che le candidature siano elencate rispettando il criterio di alternanza tra uomini e donne previsto dall'art. 25, comma 6-*bis*, ed eventualmente corregge l'ordine di elencazione dei candidati e delle candidate, mantenendo il capolista e rispettando l'ordine di presentazione all'interno dello stesso genere. A seguito di tali operazioni le liste che contengono un numero di candidati superiore al massimo consentito sono ridotte, cancellando gli ultimi nomi;»

3. Dopo la lettera *j-bis*) del comma 1 dell'art. 30 della legge elettorale provinciale 2003 è inserita la seguente:

«*j-ter*) verifica che le liste rispettino il criterio di parità tra uomini e donne previsto dall'art. 25, comma 6-*bis*, ed eventualmente riduce il numero dei candidati delle liste cancellandoli a partire dall'ultimo. A seguito di tali operazioni ricusa le liste che contengono un numero di candidati inferiore al minimo prescritto;»

Art. 4.

Modificazione dell'art. 63 della legge elettorale provinciale 2003

1. Il comma 3 dell'art. 63 della legge elettorale provinciale 2003 è sostituito dal seguente:

«3. Ogni elettore può esprimere fino a due voti di preferenza per i candidati alla carica di consigliere provinciale della lista prescelta. Se esprime ambo i voti questi devono



essere diretti a candidati di genere diverso; in caso contrario la seconda preferenza è annullata. Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita copiativa il cognome dei candidati nelle apposite righe, accanto al contrassegno della lista prescelta. Se il candidato ha due cognomi l'elettore può scriverne uno solo. Quando c'è la possibilità di confondere più candidati l'elettore deve indicare entrambi i cognomi, o il nome e il cognome, oppure la data e il luogo di nascita.».

Art. 5.

Modificazione dell'art. 69 della legge elettorale provinciale 2003

1. Nel comma 1 dell'art. 69 della legge elettorale provinciale 2003 le parole: «; rimangono valide le prime tre» sono soppresse.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 12 marzo 2018

Il Presidente della Provincia: ROSSI

18R00190

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

LEGGE PROVINCIALE 13 marzo 2018, n. 2.

Promozione di iniziative contro lo spreco di prodotti alimentari e non alimentari.

(Pubblicata nel Supplemento n. 2 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 12/I-II del 22 marzo 2018)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge disciplina le modalità di gestione delle eccedenze alimentari e farmaceutiche, nonché di altri prodotti non alimentari, al fine di contrastare la povertà e il disagio sociale. Oltre a valorizzare l'attività di solidarietà e di beneficenza ispirata ai principi della responsabilità sociale, la legge intende anche promuovere una migliore sostenibilità ambientale riducendo gli spre-

chi in ciascuna delle fasi di produzione, trasformazione, distribuzione e somministrazione di prodotti alimentari e non alimentari.

2. Tale scopo viene perseguito in conformità alla risoluzione del Parlamento europeo del 19 gennaio 2012 su come evitare lo spreco di alimenti: strategie per migliorare l'efficienza della catena alimentare nell'UE, nonché ai principi della legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modifiche, e alle prassi operative previste in materia di sicurezza alimentare e igienico-sanitaria e di smaltimento dei rifiuti.

3. Per perseguire gli obiettivi di cui al comma 1 la provincia promuove le seguenti attività:

a) il recupero, la donazione e la distribuzione di eccedenze alimentari ancora destinabili al consumo e di prodotti non commestibili, quali farmaci invenduti ma ancora nel loro periodo di validità e articoli di abbigliamento usati, a beneficio di persone in situazioni di disagio sociale;

b) l'autonoma iniziativa di singoli cittadini e cittadine e di associazioni nonché le attività di volontariato, nel rispetto del principio di sussidiarietà;

c) il consumo responsabile come strumento di riduzione degli sprechi alimentari e non alimentari;

d) azioni volte a ridurre la produzione di rifiuti e al recupero e al trasporto di generi alimentari, anche per uso personale o familiare;

e) campagne di informazione e sensibilizzazione di consumatori, imprese e istituzioni finalizzate alla divulgazione delle finalità previste dalla presente legge.

4. Per perseguire le finalità previste dalla legge, la riduzione degli sprechi e la distribuzione delle eccedenze sono promosse e sostenute mediante gli strumenti previsti dalle leggi provinciali per i relativi settori, con specifico riguardo alle politiche sociali, alla salute, all'agricoltura, al commercio, ai servizi e alla tutela dell'ambiente.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini della presente legge si intende per:


a) «operatori del settore alimentare»: i soggetti pubblici o privati, con o senza fini di lucro, che svolgono attività connesse almeno ad una delle fasi di produzione, confezionamento, trasformazione, distribuzione e somministrazione di alimenti;

b) «soggetti donatori del farmaco»: le farmacie, i grossisti, le parafarmacie, le imprese titolari di autorizzazione di immissione in commercio (A.I.C.), i loro rappresentanti locali, i loro concessionari per la vendita e i loro distributori;

c) «soggetti donatori»: enti del terzo settore, nonché enti pubblici e privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità solidaristiche e impegnati in attività di recupero e distribuzione delle eccedenze;

d) «eccedenze alimentari»:

1) i prodotti agro-alimentari invenduti ma ancora idonei al consumo, destinati a essere eliminati dal circuito alimentare e smaltiti;



2) i prodotti agro-alimentari in perfetto stato di conservazione non idonei alla commercializzazione o invenduti in prossimità della data di scadenza, ancora commestibili e destinabili al consumo umano;

3) i pasti non serviti dagli esercizi di ristorazione e dalle mense;

e) «eccedenze non alimentari»:

1) medicinali inutilizzati dotati di autorizzazione all'immissione in commercio (A.I.C.), così come previsto all'art. 2, comma 1, lettera g)-*bis*, della legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modifiche;

2) articoli di medicazione, così come previsto all'art. 2, comma 1, lettera g)-*quater*, della legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modifiche, non più commercializzati, purché in confezioni integre, correttamente conservati e ancora nel periodo di validità;

3) prodotti destinati all'igiene e alla cura della persona e alla pulizia della casa, integratori alimentari, prodotti di cartoleria e di cancelleria, ausili visivi e medici, non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione, ma comunque idonei all'utilizzo;

4) articoli e accessori di abbigliamento usati e destinati altrimenti a essere smaltiti;

f) «spreco alimentare»: l'insieme dei prodotti alimentari scartati dalla catena agroalimentare per ragioni commerciali o estetiche ovvero per prossimità della data di scadenza, ancora commestibili e destinabili al consumo umano e che, in assenza di un possibile uso alternativo, sono destinati a essere smaltiti;

g) «donazioni»: le cessioni di beni a titolo gratuito che, ai fini della presente legge, non richiedono la forma scritta per la loro validità e alle quali non si applicano le disposizioni di cui al Libro II, titolo V («Delle donazioni»), del codice civile;

h) «termine minimo di conservazione»: è la data fino alla quale un prodotto alimentare conserva le sue proprietà specifiche in adeguate condizioni di conservazione;

i) «data di scadenza»: la data che sostituisce il termine minimo di conservazione nel caso di alimenti molto deperibili dal punto di vista microbiologico, oltre la quale essi sono considerati a rischio e non possono essere trasferiti né consumati.

Art. 3.

Modalità di cessione e requisiti di conservazione delle eccedenze alimentari

1. Le cessioni gratuite delle eccedenze alimentari a fini di solidarietà sociale sono consentite anche oltre il termine minimo di conservazione, purché siano garantite l'integrità dell'imballaggio primario e le idonee condizioni di conservazione e purché tali eccedenze siano ancora destinabili al consumo.

2. I prodotti della panificazione che non necessitano di condizionamento termico, non essendo stati venduti o somministrati entro le ventiquattro ore successive alla produzione, possono essere donati a soggetti donatari.

3. Possono altresì essere donati a soggetti donatari le eccedenze di prodotti alimentari che non richiedono alcun termine minimo di conservazione, quali prodotti ortofruttili freschi, vini, bevande, aceto, sale da cucina, zucchero, gomme da masticare e analoghi.

4. Le eccedenze alimentari possono essere cedute per essere utilizzate come cibo per gli animali.

5. Gli operatori del settore alimentare che effettuano le cessioni, devono prevedere corrette prassi operative al fine di garantire la sicurezza igienico-sanitaria degli alimenti, in conformità a quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari. Essi sono responsabili del mantenimento dei requisiti igienico-sanitari dei prodotti alimentari fino al momento della cessione, come previsto dal «Manuale per corrette prassi operative per le organizzazioni caritative» validato dal Ministero della salute.

Art. 4.

Modalità di cessione e requisiti di conservazione dei medicinali

1. È possibile la donazione a soggetti donatari di medicinali non utilizzati, ma ancora nel periodo di validità.

2. Possono essere donati solamente medicinali non ancora scaduti, contenuti in confezioni integre e correttamente conservati, per poter garantire la qualità, la sicurezza e l'efficacia originarie. Non possono invece essere donati i medicinali da conservare in frigorifero, a temperature controllate o contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope.

3. I soggetti donatari possono distribuire medicinali, direttamente e in forma gratuita, alle persone in situazioni di disagio sociale, ove necessario dietro presentazione di prescrizione medica.

Art. 5.

Modalità di cessione delle altre eccedenze non alimentari

1. Persone fisiche, enti pubblici e privati, nonché imprese possono cedere, direttamente e a titolo gratuito, ai soggetti donatari le eccedenze non alimentari di cui all'art. 2, comma 1, lettera e), numeri 3 e 4.


Art. 6.

Strumenti di intervento

1. Per il conseguimento delle finalità previste dall'art. 1, la provincia e gli enti locali intervengono per:

a) rafforzare il coinvolgimento e il ruolo dei soggetti donatari nello svolgimento delle attività di raccolta e di distribuzione delle eccedenze;

b) incentivare gli investimenti effettuati dagli operatori del settore alimentare e non alimentare volti a perseguire le necessarie condizioni organizzative;



c) incentivare le attività dei soggetti donatori volte al recupero e alla distribuzione delle eccedenze alimentari e non alimentari;

d) promuovere l'adozione di politiche tariffarie in materia di raccolta dei rifiuti volte ad agevolare comportamenti coerenti con le finalità della legge;

e) incentivare nell'ambito delle procedure per l'affidamento del servizio di ristorazione collettiva pubblica, l'adozione di specifici criteri;

f) promuovere campagne di informazione e sensibilizzazione della cittadinanza, al fine di incentivare un consumo responsabile e lo sviluppo di comportamenti solidali funzionali a una gestione più consapevole delle eccedenze.

Art. 7.

Tavolo di coordinamento

1. È istituito un tavolo per il coordinamento delle politiche di riduzione degli sprechi e di distribuzione delle eccedenze. Il tavolo di coordinamento:

a) formula proposte alla Giunta provinciale relativamente agli interventi in materia di riduzione degli sprechi e di distribuzione delle eccedenze;

b) svolge attività di monitoraggio e di promozione in materia di riduzione degli sprechi e di distribuzione delle eccedenze;

c) formula proposte per la costituzione di un sistema unificato di raccolta dei dati sul territorio provinciale, al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta;

d) redige una relazione periodica relativa all'attuazione della presente legge.

2. Il tavolo di coordinamento è nominato per la durata della legislatura ed è composto da:

a) l'assessora/l'assessore competente per le politiche sociali o una sua delegata/un suo delegato, con funzioni di presidente;

b) le direttrici e i direttori delle ripartizioni competenti in materia di politiche sociali, salute, agricoltura, economia, ambiente, o le persone da essi delegate;

c) una persona designata dalle associazioni più rappresentative nel settore del commercio/della distribuzione;

d) una persona designata dalle associazioni più rappresentative nel settore dei servizi;

e) una persona designata dalle associazioni più rappresentative nel settore alberghiero e di ristorazione;

f) una persona designata dalle associazioni più rappresentative dell'artigianato;

g) una persona in rappresentanza del Consorzio dei comuni;

h) due persone in rappresentanza dei soggetti donatori attivi a livello provinciale nel settore della distribuzione delle eccedenze.

3. Per affrontare la trattazione di tematiche che richiedono competenze tecnico-scientifiche su impatti e vulnerabilità delle misure proposte, il tavolo si avvarrà della collaborazione di uno o più componenti del Comitato tecnico di cui all'art. 8.

4. La Giunta provinciale stabilisce le modalità di funzionamento del tavolo di coordinamento. I componenti sono nominati dall'assessora/dall'assessore competente per le politiche sociali. Ai componenti non spetta alcun compenso o rimborso spese.

Art. 8.

Comitato tecnico

1. La Provincia promuove l'istituzione di un Comitato tecnico permanente formato da esperti del settore in possesso delle competenze necessarie allo sviluppo di un sistema di controllo e di gestione finalizzato a contenere gli sprechi e a favorire la distribuzione delle eccedenze alimentari e farmaceutiche.

2. Al Comitato tecnico competono:

a) l'analisi della normativa nazionale ed europea e delle opportunità ivi contenute;

b) l'effettuazione di indagini, su incarico del tavolo di coordinamento, riguardanti la quantità e le riserve di eccedenze nonché i metodi di riutilizzo, conservazione e distribuzione delle stesse;

c) l'elaborazione e lo sviluppo di programmi utili a ridurre gli sprechi e di efficaci sistemi di gestione e di distribuzione delle eccedenze.

3. La composizione del Comitato tecnico è stabilita dall'assessora/dall'assessore competente per le politiche sociali. Ai componenti non spetta alcun compenso o rimborso spese.

Art. 9.

Contributi ai soggetti donatori

1. La provincia e gli enti locali possono concedere ai soggetti donatori contributi per le spese documentate sostenute per il recupero e la distribuzione delle eccedenze alimentari e non alimentari.

Art. 10.

Disposizione finanziaria

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 9, quantificati in 100.000,00 euro per l'anno 2018, in 175.000,00 euro per l'anno 2019 ed in 250.000,00 euro per l'anno 2020, si provvede mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa recata dall'art. 20-bis della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13.


2. Salvo quanto previsto al comma 1, all'attuazione della presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio provinciale.

3. La Ripartizione provinciale finanze è autorizzata ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio.

Art. 11.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.



La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 13 marzo 2018

Il presidente della provincia: KOMPATSCHER

18R00167

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 2 marzo 2018, n. 8.

Modifiche al regolamento sulla concessione di agevolazioni in materia di sicurezza e tutela del lavoro nonché della sicurezza di macchine impianti e apparecchiature.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 10/I-II dell'8 marzo 2018)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 27 febbraio 2018, n. 178;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Dopo la lettera *f)* del comma 1 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 novembre 1994, n. 56, è aggiunta la seguente lettera *g)*:

«*g)* raccolta di dati rilevanti per la conoscenza di lavorazioni pericolose in Provincia di Bolzano:

utilità dei dati per conoscere la presenza e la localizzazione di lavorazioni effettivamente o potenzialmente pericolose;

completezza, trattabilità e valore della raccolta dati per compiti istituzionali della Provincia;

grado di sgravio per l'Amministrazione provinciale in qualità di beneficiaria diretta o indiretta dei dati e dei cittadini come fornitori dei dati.»

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 2 marzo 2018

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER

(Omissis)

18R00160

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 15 marzo 2018, n. 9.

Semplificazione in materia di conferenza di servizi e di diritto di accesso. Modifiche alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 13 del 28 marzo 2018)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

(Omissis).


Capo I

FINALITÀ

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge reca disposizioni di semplificazione in materia di conferenza di servizi e di diritto di accesso in attuazione del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127 (Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell'art. 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124), nonché in attuazione del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104 (Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114).



Capo II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 7/2000

Art. 2.

Modifica all'art. 1 della legge regionale 7/2000

1. Dopo il comma 2-*bis* dell'art. 1 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso), è aggiunto il seguente:

«2-*ter*. In relazione alle esigenze di celerità, certezza dei tempi e trasparenza nei confronti dei cittadini e delle imprese, la regione persegue la piena realizzazione del principio "innanzitutto digitale" anche in relazione al procedimento amministrativo, promuovendo la presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione.».

Art. 3.

Sostituzione dell'art. 2 della legge regionale 7/2000

1. L'art. 2 della legge regionale 7/2000 è sostituito dal seguente:

«Art. 2 (*Ambito di applicazione*). — 1. La presente legge si applica all'Amministrazione regionale e agli enti regionali, comunque denominati, istituiti o disciplinati con legge regionale e che esercitano funzioni trasferite dalla regione.

2. Gli articoli 19, 20 e 22, il titolo II e il titolo III si applicano agli enti locali del Friuli-Venezia Giulia secondo i rispettivi ordinamenti.».

Art. 4.

Modifica all'art. 8 della legge regionale 7/2000

1. Il comma 1 dell'art. 8 della legge regionale 7/2000 è sostituito dal seguente:

«1. Il responsabile del procedimento è il direttore della struttura competente per materia, ovvero il titolare di posizione organizzativa, qualora la delega di attribuzioni dirigenziali riguardi l'intero procedimento.».

Art. 5.

Sostituzione dell'art. 22 della legge regionale 7/2000

1. L'art. 22 della legge regionale 7/2000 è sostituito dal seguente:

«Art. 22 (*Conferenza di servizi*). — 1. In materia di conferenza di servizi trovano applicazione gli articoli da 14 a 14-*quinquies* della legge 241/1990.

2. Ai sensi dell'art. 14-*quinquies*, comma 7, della legge 241/1990, nei casi in cui l'amministrazione precedente sia la regione o un ente locale del Friuli-Venezia Giulia, le attribuzioni di cui all'art. 14-*quinquies*, ogniqualvolta ricorrano i termini Presidente del Consiglio dei ministri, Presidenza del Consiglio dei ministri e Consiglio dei ministri sono riferite rispettivamente al Presidente della Regione, alla Presidenza della Regione e alla Giunta regionale.

3. Qualora l'amministrazione dissenziente sia un'amministrazione dello Stato resta ferma la disciplina prevista dall'art. 14-*quinquies* della legge 241/1990.».

Art. 6.

Sostituzione dell'art. 22-sexies della legge regionale 7/2000

1. L'art. 22-*sexies* della legge regionale 7/2000 è sostituito dal seguente:

«Art. 22-*sexies* (*Rappresentante unico*). — 1. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità di designazione del rappresentante unico nelle conferenze indette da altre amministrazioni, nonché le modalità di partecipazione alle conferenze medesime.».

Art. 7.

Sostituzione della rubrica del titolo IV della legge regionale 7/2000

1. La rubrica del titolo IV della legge regionale 7/2000 è sostituita dalla seguente: «Diritto di accesso».

Art. 8.

Sostituzione dell'art. 58 della legge regionale 7/2000

1. L'art. 58 della legge regionale 7/2000 è sostituito dal seguente:

«Art. 58 (*Diritto di accesso*). — 1. La trasparenza e l'imparzialità dell'attività amministrativa della regione è garantita dal diritto di accesso civico ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), dal diritto di accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge 241/1990, nonché da altre forme di accesso disciplinate dalla normativa vigente.».

Art. 9.


Sostituzione dell'art. 59 della legge regionale 7/2000

1. L'art. 59 della legge regionale 7/2000 è sostituito dal seguente:

«Art. 59 (*Ambito di applicazione*). — 1. Il diritto di accesso si esercita nei confronti dei soggetti di cui all'art. 2, comma 1.

2. Ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettera a), della legge 241/1990, in virtù del segreto professionale e al fine di salvaguardare la riservatezza nei rapporti tra il difensore e l'Amministrazione regionale o l'ente regionale difeso, il diritto di accesso agli atti dell'Avvocatura della regione è escluso per i seguenti documenti:

- a) pareri resi in relazione a liti potenziali o in atto;
- b) atti processuali dell'Avvocatura della regione, o dalla stessa comunque detenuti, e consulenze tecniche;
- c) corrispondenza relativa agli affari di cui alle lettere a) e b).



3. Salvo quanto previsto dal comma 2, il diritto di accesso ai pareri resi dall'Avvocatura della regione nell'esercizio della propria funzione di consulenza può essere differito fino all'adozione, da parte dell'ufficio competente, del provvedimento amministrativo cui la consulenza stessa è preordinata ovvero fino a quando vi sia interesse a garantirne la riservatezza.

4. Il diritto di accesso agli atti del Consiglio regionale si esercita secondo le modalità stabilite dal Consiglio regionale.».

Art. 10.

Sostituzione dell'art. 62 della legge regionale 7/2000

1. L'art. 62 della legge regionale 7/2000 è sostituito dal seguente:

«Art. 62 (*Responsabile del procedimento*). — 1. Il responsabile del procedimento di accesso documentale di cui all'art. 22 della legge 241/1990 è il direttore della struttura competente a formare l'atto conclusivo del procedimento o a detenerlo stabilmente.

2. Il responsabile del procedimento di accesso civico di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 33/2013 è il responsabile per la trasparenza e la prevenzione della corruzione.

3. Il responsabile del procedimento di accesso civico di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 33/2013 è il direttore della struttura competente a detenere i dati, le informazioni e i documenti richiesti.

4. Sull'accesso agli atti dell'Avvocatura della regione detenuti da altro ufficio, il responsabile del procedimento decide previo parere conforme dell'Avvocato della regione.».

Art. 11.

Sostituzione dell'art. 63 della legge regionale 7/2000

1. L'art. 63 della legge regionale 7/2000 è sostituito dal seguente:

«Art. 63 (*Costi*). — 1. La visione degli atti per i quali è richiesto l'accesso è gratuita. Il rilascio di copia è subordinato al rimborso del costo di riproduzione e di ricerca, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo.

2. Con deliberazione della Giunta regionale ovvero con provvedimento dell'organo di governo dell'ente regionale, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione, sono definiti le tariffe dei costi di riproduzione e di ricerca, le modalità della loro riscossione, nonché l'importo al di sotto del quale il rimborso non è dovuto. Il rilascio di copie ad amministrazioni pubbliche è gratuito.».

Art. 12.

Sostituzione dell'art. 65 della legge regionale 7/2000

1. L'art. 65 della legge regionale 7/2000 è sostituito dal seguente:

«Art. 65 (*Pubblicazione degli atti*). — 1. Il Bollettino ufficiale della Regione è lo strumento legale di conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutti gli atti in

esso pubblicati, salvo gli effetti ricollegati alle altre forme di conoscenza e pubblicità previste dall'ordinamento vigente.

2. Il Bollettino ufficiale della Regione è redatto in forma digitale e diffuso in forma telematica sul sito istituzionale della regione con modalità volte a garantire l'autenticità, l'integrità e la conservazione dei documenti nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), e ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di processo civile).

3. Gli atti pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione hanno valore legale.

4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a divulgare gratuitamente il Bollettino ufficiale della Regione e ogni altro documento che sia ritenuto opportuno, mediante strumenti informatici e telematici.

5. Con regolamento regionale sono disciplinate le modalità di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

6. Fatti salvi i limiti e i divieti previsti dall'ordinamento, l'Amministrazione e gli enti regionali provvedono a rendere pubbliche le proprie deliberazioni formali, le cui modalità di pubblicazione sono disciplinate con apposito regolamento.

7. Il diritto di accesso documentale di cui all'art. 22 della legge 241/1990 e il diritto di accesso civico di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 33/2013 si intende realizzato con la pubblicazione, il deposito o altra forma di pubblicità, comprese quelle attuabili mediante strumenti informatici, elettronici e telematici, degli atti di cui sia consentito l'accesso.».

Capo III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 13.

Norma transitoria

1. Fino alla data di adozione della deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 22-*sexies* della legge regionale 7/2000, come sostituito dall'art. 6, continua a trovare applicazione l'art. 22-*sexies* della legge regionale 7/2000 nel testo previgente.


2. Salvo quanto previsto dal comma 1, le disposizioni della presente legge trovano applicazione ai procedimenti avviati successivamente alla data della sua entrata in vigore.

Art. 14.

Abrogazioni

1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) gli articoli 14-*bis*, 21, 22-*bis*, 22-*ter*, 22-*quater*, 22-*quinqies*, 60, 61, 64, 66 e 69 della legge regionale 7/2000;



b) gli articoli 11, 13, 14, 15, 16 e 23 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 14 (Modifiche alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 - Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

c) la lettera a) del comma 2 dell'art. 15 della legge regionale 30 luglio 2009, n. 13 (Legge comunitaria 2008);

d) i commi 1, 2 e 3 dell'art. 27 della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010);

e) il comma 2 dell'art. 54 della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19 (Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti);

f) l'art. 5 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012).

Art. 15.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 15 marzo 2018

SERRACCHIANI

(Omissis).

18R00218

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 26 febbraio 2018, n. 040/Pres.

Regolamento per l'attuazione di una misura sperimentale di accompagnamento intensivo alla ricollocazione di disoccupati, ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 12 aprile 2017, n. 7 (Disposizioni per il sostegno all'occupabilità dei giovani - Attivagiovani -, per il sostegno all'assunzione con contratti di lavoro subordinato di prestatori di lavoro accessorio e misure sperimentali di accompagnamento intensivo alla ricollocazione).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia del 14 marzo 2018)

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 13 della legge regionale 12 aprile 2017, n. 7 (Disposizioni per il sostegno all'occupabilità dei giovani - Attivagiovani -, per il sostegno all'assunzione con contratti di lavoro subordinato di prestatori di lavoro accessorio e misure sperimentali di accompagnamento intensivo alla ricollocazione);

Preso atto che la Commissione regionale per il lavoro nella seduta del 7 dicembre 2017 ha esaminato lo schema di regolamento all'uopo predisposto, esprimendo sul medesimo parere favorevole;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 19 gennaio 2018, n. 56, con la quale è stato approvato in via preliminare il «Regolamento per l'attuazione di una misura sperimentale di accompagnamento intensivo alla ricollocazione di disoccupati, ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 12 aprile 2017, n. 7 (Disposizioni per il sostegno all'occupabilità dei giovani - Attivagiovani -, per il sostegno all'assunzione con contratti di lavoro subordinato di prestatori di lavoro accessorio e misure sperimentali di accompagnamento intensivo alla ricollocazione)»;

Preso atto che la competente Commissione del Consiglio regionale, nella seduta del 12 febbraio 2018, ha esaminato il succitato regolamento esprimendo sul medesimo parere favorevole con richiesta di apportare, rispetto al testo approvato in via preliminare, alcune modifiche;

Visto il testo del «Regolamento per l'attuazione di una misura sperimentale di accompagnamento intensivo alla ricollocazione di disoccupati, ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 12 aprile 2017, n. 7 (Disposizioni per il sostegno all'occupabilità dei giovani - Attivagiovani -, per il sostegno all'assunzione con contratti di lavoro subordinato di prestatori di lavoro accessorio e misure sperimentali di accompagnamento intensivo alla ricollocazione)» e ritenuto di emanarlo;

Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di Governo della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera r);

Vista la deliberazione della Giunta regionale 16 febbraio 2018, n. 281;


Decreta:

1. È emanato il «Regolamento per l'attuazione di una misura sperimentale di accompagnamento intensivo alla ricollocazione di disoccupati, ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 12 aprile 2017, n. 7 (Disposizioni per il sostegno all'occupabilità dei giovani - Attivagiovani -, per il sostegno all'assunzione con contratti di lavoro subordinato di prestatori di lavoro accessorio e misure sperimentali di accompagnamento intensivo alla ricollocazione)», nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI



Regolamento per l'attuazione di una misura sperimentale di accompagnamento intensivo alla ricollocazione di disoccupati, ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 12 aprile 2017, n. 7 (Disposizioni per il sostegno all'occupabilità dei giovani - AttivaGiovani -, per il sostegno all'assunzione con contratti di lavoro subordinato di prestatori di lavoro accessorio e misure sperimentali di accompagnamento intensivo alla ricollocazione).

(Omissis).

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento definisce i soggetti beneficiari e le modalità attuative, della misura sperimentale di accompagnamento intensivo alla ricollocazione di disoccupati di cui all'art. 13 della legge regionale 12 aprile 2017, n. 7 (Disposizioni per il sostegno all'occupabilità dei giovani - AttivaGiovani -, per il sostegno all'assunzione con contratti di lavoro subordinato di prestatori di lavoro accessorio e misure sperimentali di accompagnamento intensivo alla ricollocazione).

Art. 2.

Definizioni

1. Ai sensi del presente regolamento si intendono:

a) per disoccupati: coloro che hanno acquisito lo stato di disoccupazione ai sensi della normativa vigente in materia.

Art. 3.

Soggetti beneficiari della misura

1. La misura sperimentale di cui al presente regolamento è finalizzata alla ricollocazione di soggetti che, alla data di sottoscrizione del Piano di azione individuale di cui all'art. 5, comma 3, posseggano tutti i seguenti requisiti:

a) essere disoccupati;

b) essere residenti sul territorio regionale;

c) avere perso la propria occupazione a seguito di uno dei seguenti eventi, la cui causa sia riconducibile alla situazione di grave difficoltà occupazionale del settore manifatturiero sull'intero territorio regionale dichiarata con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di lavoro secondo la procedura prevista dall'art. 46 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), presso un'unità aziendale sita sul territorio regionale:

1) licenziamento collettivo ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro);

2) licenziamento per giustificato motivo oggettivo di cui alla legge 15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali);

3) risoluzione, per decorso del termine o della durata pattuiti, di un rapporto di lavoro instaurato in base ad un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, anche parziale, come disciplinato dal decreto legislativo 6 settembre 2001 n. 368 (Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES) o dal Capo III del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), ad un contratto di lavoro intermittente, ad un contratto di apprendistato, ad un contratto di inserimento, ad un contratto di somministrazione di lavoro ovvero ad un contratto di lavoro a progetto;

4) interruzione, intervenuta in anticipo rispetto al termine o alla durata pattuiti per cause diverse dalle dimissioni volontarie del lavoratore o dalla risoluzione consensuale del rapporto, di un rapporto di lavoro instaurato in base ad un contratto di lavoro subordinato a tempo

determinato, anche parziale, come disciplinato dal decreto legislativo n. 368/2001 o dal Capo III del decreto legislativo n. 81/2015, ad un contratto di lavoro intermittente, ad un contratto di apprendistato, ad un contratto di inserimento, ad un contratto di somministrazione di lavoro ovvero ad un contratto di lavoro a progetto;

5) dimissioni per giusta causa del lavoratore, determinate dalla mancata corresponsione della retribuzione o di ogni altra somma o indennità dovuta in relazione al rapporto di lavoro, dalla mancata regolarizzazione della posizione contributiva o dall'omesso versamento dei contributi previdenziali;

d) non rientrare fra i beneficiari dell'assegno di ricollocazione di cui all'art. 23 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183).

Art. 4.

Soggetti attuatori della misura

1. La misura sperimentale di cui al presente regolamento è attuata dall'Area Agenzia regionale per il lavoro in collaborazione con i soggetti accreditati di cui all'art. 24 della legge regionale n. 18/2005.

2. Con deliberazione della Giunta regionale è approvato lo schema di avviso pubblico contenente i criteri e le modalità di selezione dei soggetti accreditati coinvolti nell'attuazione della sperimentazione.

Art. 5.

Modalità attuative della sperimentazione

1. Tenuto conto della natura sperimentale della misura di cui al presente regolamento, delle risorse finanziarie disponibili per l'attuazione della misura medesima e delle risultanze emergenti dall'analisi del mercato del lavoro regionale da parte dell'Area Agenzia regionale per il lavoro, sentito il Tavolo regionale di Concertazione con deliberazione della Giunta regionale sono individuate una o più situazioni di crisi aziendale sul territorio regionale nel cui bacino occupazionale sono identificati i soggetti da ricollocare, aventi i requisiti di cui all'art. 3, interessati dalla sperimentazione.

2. La misura sperimentale di cui al comma 1 prevede la realizzazione delle seguenti attività:

a) attività di accoglienza, presa in carico, orientamento;

b) attività formative, se ritenute necessarie all'esito della realizzazione delle attività di cui alla lettera a);

c) attività di accompagnamento intensivo al lavoro.

3. Le attività di cui al comma 2 sono puntualmente declinate nel Piano di azione individuale sottoscritto congiuntamente da ciascun soggetto da ricollocare e dai soggetti attuatori della misura.

4. Ciascun soggetto può essere preso in carico, nell'ambito della presente sperimentazione, esclusivamente una volta.

5. Le attività di cui al comma 2, lettera c), sono remunerate subordinatamente all'avvenuta ricollocazione del soggetto preso in carico. Ai fini di quanto previsto dal primo periodo assume rilievo esclusivamente l'avvenuta ricollocazione, entro sei mesi dalla sottoscrizione del Piano di azione individuale di cui al comma 3, del soggetto preso in carico, con le seguenti tipologie contrattuali, anche in somministrazione: contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, contratto di apprendistato, contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di durata non inferiore a sei mesi. Non assume rilievo la ricollocazione avvenuta con contratto di lavoro intermittente, ancorché stipulato a tempo indeterminato.

6. Il termine entro cui deve essere avvenuta la ricollocazione ai sensi del comma 5 è sospeso per un periodo massimo di sei mesi qualora il Piano di azione individuale, di cui al comma 3, preveda la realizzazione delle attività di cui al comma 2, lettera b).

7. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità di profilazione dei soggetti da ricollocare secondo la difficoltà di ricollocazione dei soggetti medesimi.



8. Ai fini di quanto previsto dal comma 5:

a) il computo della durata del rapporto di lavoro è effettuato ai sensi dell'art. 2963 del codice civile;

b) l'attivazione del rapporto di lavoro è rilevata dal contratto individuale di lavoro sottoscritto dalle parti ovvero, in via sussidiaria, dalle comunicazioni obbligatorie effettuate dal datore di lavoro conformemente alla normativa vigente in materia.

Art. 6.

Monitoraggio e valutazione

1. L'Area Agenzia regionale per il lavoro provvede al monitoraggio e al controllo della sperimentazione di cui al presente regolamento.

2. Con decreto del direttore centrale competente in materia di lavoro sono definite le tempistiche e le modalità di effettuazione delle attività di cui al comma 1.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Visto, il *Presidente*: SERRACCHIANI

18R00175

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 28 febbraio 2018, n. **048/Pres.**

Regolamento recante modifiche al Regolamento concernente le procedure comparative per il conferimento degli incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ai sensi dell'art. 15, comma 18, della legge regionale 23 luglio 2009 n. 12 (Assestamento al bilancio), emanato con decreto del Presidente della Regione 30 novembre 2009, n. 331/Pres.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 11 del 14 marzo 2018)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale n. 21/2007);

Visto in particolare il comma 18 dell'art. 15 della legge regionale n. 12/2009, il quale prevede che la Regione disciplina e rende pubbliche le procedure comparative per il conferimento degli incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa;

Visto il proprio decreto 30 novembre 2009, n. 0331/Pres., con il quale è stato approvato il «Regolamento concernente le procedure comparative per il conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ai sensi dell'art. 15, comma 18, della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento al bilancio)»;

Considerato che l'art. 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di immigrazione equipara ai lavoratori italiani i lavoratori di Paesi terzi non membri dell'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia;

Letto inoltre l'art. 38, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'art. 7, della legge 6 agosto 2013, n. 97 (legge europea 2013) che ha esteso l'accesso agli impieghi presso le amministrazioni pubbliche - che non implicino esercizio diretto od indiretto di pubblici poteri ovvero non attengano alla tutela dell'interesse nazionale - anche ad alcune categorie di cittadini di Paesi terzi negli stessi limiti riconosciuti ai cittadini dell'Unione europea;

Viste le prescrizioni in materia di rinnovi e proroghe degli incarichi in questione introdotte dall'art. 1, comma 147, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) all'art. 7, comma 6, lettera c), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista inoltre la disposizione di cui all'art. 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, da ultimo modificata dall'art. 17, comma 3, della legge 7 agosto 2015, n. 124, che introduce il divieto per le pubbliche amministrazioni di attribuire incarichi di studio e consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, salvo che i medesimi siano conferiti a titolo gratuito, dietro il mero rimborso delle spese;

Preso atto pertanto della necessità di coordinare la disciplina dettata in materia di requisiti soggettivi dal Regolamento emanato con proprio decreto n. 0331/Pres./2009 con le disposizioni nazionali nel frattempo intervenute e di adeguarne altresì il contenuto ai principi di parità di trattamento di cui alla normativa dell'Unione europea;

Visto il testo del «Regolamento recante modifiche al Regolamento concernente le procedure comparative per il conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa ai sensi dell'art. 15, comma 18, della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009) emanato con decreto del Presidente della Regione 30 novembre 2009, n. 331/Pres» e ritenuto di emanarlo;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni;


Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 371 del 23 febbraio 2018;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante modifiche al Regolamento concernente le procedure comparative per il conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa ai sensi dell'art. 15, comma 18, della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009) emanato con decreto del Presidente della Regione 30 novembre 2009, n. 331/Pres», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.



2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

Regolamento recante modifiche al regolamento concernente le procedure comparative per il conferimento degli incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ai sensi dell'art. 15, comma 18, della legge regionale 23 luglio 2009 n. 12 (Assestamento al bilancio), emanato con decreto del Presidente della Regione 30 novembre 2009, n. 331/Pres.

(Omissis).

Art. 1.

Sostituzione dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione n. 331/2009

1. L'art. 4 del decreto del Presidente della Regione 30 novembre 2009, n. 331/Pres. (Regolamento concernente le procedure comparative per il conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ai sensi dell'art. 15, comma 18, della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento al bilancio) è sostituito dal seguente:

«Art. 4.

Requisiti soggettivi

1. Per l'ammissione alla procedura comparativa per l'affidamento dell'incarico i candidati debbono possedere, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, i seguenti requisiti:

a) essere cittadini italiani ovvero cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione europea o loro familiari non aventi cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, purché l'incarico da svolgere non riguardi l'esercizio diretto od indiretto di pubblici poteri ovvero la tutela dell'interesse nazionale;

b) godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza, fatte salve le eccezioni per i titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;

c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;

d) possedere adeguata conoscenza della lingua italiana;

e) non trovarsi in alcuna situazione, anche potenziale, di conflitto di interessi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 53, comma 14, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);

f) non essere lavoratore privato o pubblico collocato in quiescenza ai sensi dell'art. 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

g) di non aver avuto con la Regione rapporti di lavoro o impiego nei cinque anni precedenti a quello della cessazione del servizio, qualora sia cessato volontariamente dal servizio pur non avendo il requisito previsto per il pensionamento di vecchiaia, ai sensi dell'art. 25 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica);

h) possedere particolare e comprovata specializzazione universitaria correlata al contenuto della prestazione richiesta, salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 2;

i) possedere gli eventuali ulteriori requisiti previsti dall'avviso di cui all'art. 3, comma 1.

2. Il requisito di cui alla lettera f) non è richiesto in caso di incarichi conferiti a titolo gratuito.».

Art. 2.

Inserimento dell'articolo 8-bis al decreto del Presidente della Regione n. 331/2009

1. Dopo l'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 331/2009 è inserito il seguente:

«Art. 8-bis.

Rinnovi e proroghe

1. Ai sensi dell'art. 7, comma 6, lettera c), del decreto legislativo n. 165/2001 non è ammesso il rinnovo degli incarichi; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico.».

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Visto: Il Presidente: SERRACCHIANI

18R00177

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 7 marzo 2018, n. 049/Pres.

Regolamento di modifica del Regolamento in materia di concessione e di liquidazione di incentivi a sostegno di teatro amatoriale, folclore, cori e bande, in attuazione dell'articolo 28, comma 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali) emanato con decreto del Presidente della Regione 5 giugno 2015, n. 112/Pres.


(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 12 del 21 marzo 2018)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali);

Visti, in particolare:

l'art. 28, comma 1, della legge regionale n. 16/2014 ai sensi del quale l'Amministrazione regionale sostiene il teatro amatoriale regionale, il settore del folclore regionale, la collaborazione fra i diversi gruppi corali regionali e la collaborazione fra i diversi gruppi bandistici regionali;



l'art. 28, comma 2, della legge regionale n. 16/2014 ai sensi del quale per le finalità suddette la Regione riconosce la rilevanza regionale dell'Associazione Regionale FITA-UILT, dell'Unione dei Gruppi Folcloristici del Friuli Venezia Giulia (UGF *FVG*), dell'Unione Società Corali del Friuli Venezia Giulia (USCI *FVG*) e dell'Associazione Nazionale Bande Italiane Musicali Autonome -Friuli Venezia Giulia (ANBIMA *FVG*);

l'art. 28, comma 3, della legge regionale n. 16/2014 ai sensi del quale il sostegno suddetto è effettuato tramite il finanziamento annuale, stabilito con legge finanziaria, da realizzarsi mediante la stipula di apposite convenzioni, ai soggetti rappresentativi per il funzionamento e per lo sviluppo delle attività degli stessi;

l'art. 28, comma 3-bis, della legge regionale n. 16/2014 ai sensi del quale il finanziamento annuale è altresì finalizzato al funzionamento e allo sviluppo delle attività dei soggetti affiliati ai soggetti rappresentativi svolte anche fuori regione. A tale scopo, la Regione delega ai medesimi soggetti rappresentativi l'esercizio di funzioni amministrative relative agli interventi contributivi destinati a tali soggetti affiliati;

l'art. 28, comma 4, della legge regionale n. 16/2014 ai sensi del quale «con regolamento regionale, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono definiti le modalità di attuazione del sostegno di cui al comma 1, che possono anche prevedere la corresponsione di un acconto, le modalità per la determinazione delle quote del finanziamento annuale destinate, rispettivamente, ai soggetti rappresentativi e ai soggetti ai medesimi affiliati, le modalità di esercizio delle funzioni delegate ai soggetti rappresentativi, i criteri di riparto delle risorse destinate ai soggetti affiliati ai soggetti rappresentativi e i criteri minimi delle convenzioni di cui al comma 3»;

Visto il proprio decreto 5 giugno 2015, n. 0112/Pres. e successive modifiche, recante «Regolamento in materia di concessione e di liquidazione di incentivi a sostegno di teatro amatoriale, folclore, cori e bande, in attuazione dell'art. 28, comma 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)», di seguito Regolamento;

Ritenuto di dover adeguare il contenuto del Regolamento apportando un correttivo relativo alla modalità di concessione degli incentivi ai soggetti affiliati da parte dei soggetti rappresentativi individuati dall'art. 28, comma 1, della legge regionale n. 16/2014;

Visto il testo del «Regolamento di modifica del regolamento in materia di concessione e di liquidazione di incentivi a sostegno di teatro amatoriale, folclore, cori e bande, in attuazione dell'art. 28, comma 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali) emanato con decreto del Presidente della Regione 5 giugno 2015, n. 112/Pres.», e ritenuto di emanarlo;

Visto l'art. 34 della legge regionale n. 16/2014, ai sensi del quale «per le modifiche ai regolamenti della presente legge [...] si prescinde dal parere della Commissione consiliare competente»;

Visto la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 433 di data 2 marzo 2018;

Decreta:

1. È emanato «Regolamento di modifica del regolamento in materia di concessione e di liquidazione di incentivi a sostegno di teatro amatoriale, folclore, cori e bande, in attuazione dell'art. 28, comma 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali) emanato con decreto del Presidente della Regione 5 giugno 2015, n. 112/Pres.», nel testo allegato al presente decreto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

Regolamento di modifica del «Regolamento in materia di concessione e di liquidazione di incentivi a sostegno di teatro amatoriale, folclore, cori e bande, in attuazione dell'art. 28, comma 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)», emanato con decreto del Presidente della Regione 5 giugno 2015, n. 112

(*Omissis*).

Art. 1.

Modifica all'articolo 19 del decreto del Presidente della Regione del 5 giugno 2015, n. 112/2015

1. Il comma 3 dell'art. 19 del decreto del Presidente della Regione del 5 giugno n. 112/2015 (Regolamento in materia di concessione e di liquidazione di incentivi a sostegno di teatro amatoriale, folclore, cori e bande, in attuazione dell'art. 28, comma 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)) è sostituito dal seguente:

«3. I soggetti rappresentativi comunicano ai soggetti affiliati l'esito del procedimento valutativo, esponendo i motivi dell'eventuale inammissibilità delle domande, e l'eventuale provvedimento di concessione dell'incentivo, entro novanta giorni dalla presentazione della relativa domanda. I soggetti rappresentativi possono liquidare un acconto dell'incentivo concesso per un ammontare massimo pari al cento per cento dello stesso. L'eventuale importo rimanente è liquidato entro novanta giorni dall'approvazione del rendiconto dell'incentivo di cui all'art. 20, comma 3.»


Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Visto: Il Presidente: SERRACCHIANI

18R00203



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 7 marzo 2018, n. 051/Pres.

Regolamento di modifica del «Regolamento recante criteri e modalità di concessione di incentivi per gli interventi di manutenzione ordinaria, di miglioramento funzionale, di messa in sicurezza nonché di adeguamento tecnologico della dotazione strutturale e delle attrezzature tecniche di sale teatrali ubicate nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)», emanato con decreto del Presidente della Regione 16 agosto 2017, n. 191/Pres.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 11 del 14 marzo 2018)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali);

Visto, in particolare, l'art. 17, così come modificato dall'art. 6, comma 44, della legge regionale n. 14/2016, che espressamente prevede:

al primo comma che la Regione favorisce gli interventi di manutenzione ordinaria, di miglioramento funzionale, di messa in sicurezza, nonché l'adeguamento tecnologico della dotazione strutturale e delle attrezzature tecniche delle sale teatrali, diverse da quelle di cui al comma 2 dell'art. 10, e riconosce lo sviluppo delle tecnologie quale fattore indispensabile per la produzione e la rappresentazione delle opere teatrali;

al secondo comma che l'Amministrazione regionale sostiene gli interventi di cui al comma 1 tramite incentivi fino all'ammontare massimo del 100% della spesa ammissibile, previa procedura valutativa delle domande. Gli incentivi sono concessi e liquidati in un'unica soluzione anticipata;

al terzo comma che con regolamento regionale, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti le tipologie, e i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda, i criteri e le priorità di selezione funzionali all'elaborazione della graduatoria degli interventi, i criteri per la quantificazione degli importi degli incentivi, i limiti massimi e minimi degli stessi, le modalità di selezione degli interventi da ammettere all'incentivo, le spese ammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo, le modalità di comunicazione e i termini del procedimento;

Visto il proprio decreto 16 agosto 2017 n. 0191/Pres. recante «Regolamento recante criteri e modalità di concessione di incentivi per gli interventi di manutenzione ordinaria, di miglioramento funzionale, di messa in sicurezza nonché di adeguamento tecnologico della dotazione strutturale e delle attrezzature tecniche di sale teatrali ubicate nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)»;

Visto il testo del «Regolamento di modifica del «Regolamento recante criteri e modalità di concessione di incentivi per gli interventi di manutenzione ordinaria, di miglioramento funzionale, di messa in sicurezza nonché

di adeguamento tecnologico della dotazione strutturale e delle attrezzature tecniche di sale teatrali ubicate nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)», emanato con decreto del Presidente della Regione 16 agosto 2017, n. 191» e ritenuto di emanarlo;

Visto l'art. 34 della legge regionale n. 16/2014, ai sensi del quale «per le modifiche ai regolamenti della presente legge [...] si prescinde dal parere della Commissione consiliare competente»;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della giunta regionale 2 marzo 2018, n. 432;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica del «Regolamento recante criteri e modalità di concessione di incentivi per gli interventi di manutenzione ordinaria, di miglioramento funzionale, di messa in sicurezza nonché di adeguamento tecnologico della dotazione strutturale e delle attrezzature tecniche di sale teatrali ubicate nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)», emanato con decreto del Presidente della Regione 16 agosto 2017, n. 191», nel testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI


Regolamento di modifica del «Regolamento recante criteri e modalità di concessione di incentivi per gli interventi di manutenzione ordinaria, di miglioramento funzionale, di messa in sicurezza nonché di adeguamento tecnologico della dotazione strutturale e delle attrezzature tecniche di sale teatrali ubicate nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)», emanato con decreto del Presidente della Regione 16 agosto 2017, n. 191.

(Omissis).

Art. 1.

Sostituzione dell'art. 2 del decreto del Presidente della Regione n. 191/2017

1. L'art. 2 del decreto del Presidente della Regione 16 agosto 2017, n. 191 (Regolamento recante criteri e modalità di concessione di incentivi per gli interventi di manutenzione ordinaria, di miglioramento funzionale, di messa in sicurezza nonché di adeguamento tecnologico della dotazione strutturale e delle attrezzature tecniche di sale teatrali ubicate



nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)), è sostituito dal seguente:

«Art. 2 (*Definizioni*). — 1. Ai fini del presente regolamento si intendono:

a) per sala teatrale, uno spazio chiuso dotato di palcoscenico adibito in maniera esclusiva o prioritaria ad attività teatrali, coreutiche e musicali, aperto al pubblico, in possesso della licenza prevista dall'art. 80 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza);

b) per capienza complessiva delle sale teatrali, necessaria alla definizione delle diverse tipologie di finanziamento di cui all'art. 5, commi 5, 5-bis e 5-ter, il numero totale dei posti a sedere, comprensivo anche dei posti collocati nelle sale teatrali accessorie a quelle di cui alla lettera *a)*, purché situate all'interno dei medesimi immobili».

Art. 2.

Modifiche all'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 191/2017

1. All'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 191/2017 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera *a)* del comma 4 è abrogata;

b) la lettera *b)* del comma 4 è sostituita dalla seguente:

«*b)* l'Ente regionale Teatrale del Friuli-Venezia Giulia (ERT) e i soggetti proprietari di sale teatrali oggetto di convenzione con l'ERT stesso per la gestione delle relative strutture e la programmazione di rassegne e spettacoli, ai sensi dell'art. 17, comma 1, della Legge»;

c) dopo la lettera *b)* del comma 4 è inserita la seguente:

«*b bis)* gli enti locali associati all'ERT».

Art. 3.

Modifiche all'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 191/2017

1. All'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 191/2017 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 5, dopo le parole: «l'incentivo», sono aggiunte le seguenti: «per le sale teatrali con capienza complessiva inferiore ai 300 posti»;

b) dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

«*5-bis.* L'incentivo per le sale teatrali con capienza complessiva compresa tra i 300 e gli 800 posti è pari al 100 per cento della spesa ammissibile ed è compreso tra 15.000,00 euro e 60.000,00 euro.

5-ter. L'incentivo per le sale teatrali con capienza complessiva superiore agli 800 posti è pari al 100 per cento della spesa ammissibile ed è compreso tra 15.000,00 euro e 300.000,00 euro.».

Art. 4.

Modifica all'art. 10 del decreto del Presidente della Regione n. 191/2017

1. Al comma 2 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Regione n. 191/2017, dopo le parole: «l'ammissibilità delle iniziative», sono inserite le seguenti: «presentate a valere sulle tipologie di finanziamento di cui ai commi 5, 5-bis e 5-ter dell'art. 5.».

Art. 5.

Inserimento dell'art. 10-bis del decreto del Presidente della Regione n. 191/2017

1. Dopo l'art. 10 del decreto del Presidente della Regione n. 191/2017, è inserito il seguente:

«Art. 10-bis (*Determinazione delle quote dello stanziamento da riservare ai diversi interventi, in ragione della capienza delle sale tea-*

trali). — 1. Il finanziamento annuale per gli interventi di manutenzione ordinaria, di miglioramento funzionale, di messa in sicurezza nonché di adeguamento tecnologico della dotazione strutturale e delle attrezzature tecniche di sale teatrali ubicate nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia, è stabilito ogni anno con legge regionale di stabilità o con altra legge regionale.

2. Con deliberazione di Giunta regionale vengono stabilite ogni anno le quote dello stanziamento da riservare agli interventi da realizzarsi presso le sale teatrali con capienza complessiva inferiore ai 300 posti, previste dall'art. 5, comma 5, presso le sale teatrali con capienza complessiva compresa tra i 300 e gli 800 posti, previste dall'art. 5, comma 5-bis, e presso le sale teatrali con capienza complessiva superiore agli 800 posti, previste dall'art. 5, comma 5-ter.

3. Qualora nel corso dell'anno il finanziamento annuale di cui al comma 1 dovesse incrementarsi, con deliberazione di Giunta regionale vengono stabilite le nuove quote dello stanziamento, ai sensi di quanto previsto dal comma 2».

Art. 6.

Modifiche all'art. 11 del decreto del Presidente della Regione n. 191/2017

1. Al comma 2 dell'art. 11 del decreto del Presidente della Regione n. 191/2017, dopo le parole: «l'ordine della graduatoria», sono inserite le seguenti: «di ciascuna delle tipologie di finanziamento di cui ai commi 5, 5-bis e 5-ter dell'art. 5.».

Art. 7.

Sostituzione dell'allegato A, del decreto del Presidente della Regione n. 191/2017

1. L'allegato A, del decreto del Presidente della Regione n. 191/2017, è sostituito dall'allegato A, al presente regolamento.

Art. 8.

Disposizione transitoria

1. Per la sola annualità 2018, ai sensi dell'art. 4, comma 2-bis, della legge, i finanziamenti disciplinati dal decreto del Presidente della Regione n. 191/2017 non possono riguardare gli interventi da realizzarsi presso le sale teatrali individuate:

a) dal comma 46 dell'art. 6 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016 e del bilancio per gli anni 2016-2018 ai sensi della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26);

b) dai commi 31, lettere *b)* e *c)*, e 76, dell'art. 7 della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019 ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26);

c) dai commi 10, lettera *a)*, e 106, dell'art. 7 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018).

Art. 9.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(*Omissis*).

Visto: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI

18R00178



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 7 marzo 2018, n. 052/Pres.

Regolamento recante modifiche al Regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 20 marzo 2008, n. 086/Pres. (Regolamento di attuazione della parte I urbanistica, ai sensi della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 12 del 21 marzo 2018).

IL PRESIDENTE

Premesso che l'art. 61 (Potestà regolamentare) della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio) prevede l'emanazione di un regolamento di attuazione della legge medesima, secondo le procedure stabilite al comma 2 del medesimo art. 61;

Dato atto che, in particolare, il comma 3 dell'art. 61 della citata legge regionale n. 5/2007, prevede, alla lettera c), che siano emanate norme di attuazione della Parte I della medesima legge, con riferimento alle procedure di armonizzazione dei piani territoriali infraregionali;

Considerato che con proprio decreto del 20 marzo 2008, n. 086/Pres. è stato emanato il «Regolamento di attuazione della Parte I urbanistica, ai sensi della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5»;

Visto l'art. 12 (Procedure di armonizzazione dei Piani territoriali infraregionali con gli strumenti di Pianificazione comunale e sovracomunale e con le prescrizioni del Piano territoriale regionale) del proprio decreto del 20 marzo 2008, n. 086/Pres. che stabilisce le modalità di adozione dei Piani territoriali infraregionali, dell'accertamento della compatibilità degli stessi al Piano territoriale regionale nonché agli strumenti urbanistici vigenti e adottati dai comuni territorialmente interessati, di armonizzazione dei Piani territoriali infraregionali con gli strumenti di pianificazione di cui sopra e di approvazione dei Piani territoriali infraregionali con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale;

Atteso che la legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei consorzi di sviluppo industriale) attribuisce ai Consorzi per lo sviluppo industriale funzioni di pianificazione industriale limitatamente agli ambiti degli agglomerati industriali di interesse regionale individuati dagli strumenti di programmazione economica e di pianificazione territoriale regionale, così come definiti dagli strumenti urbanistici comunali, da esplicarsi attraverso la redazione di piani territoriali infraregionali;

Visto l'art. 65 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilanciainpresaFVG - Riforma delle politiche territoriali) che attribuisce ai Consorzi di sviluppo economico locale funzioni di pianificazione territoriale esplicitate attraverso la redazione dei piani territoriali infraregionali;

Considerato che dall'emanazione del proprio decreto del 20 marzo 2008, n. 086/Pres. e a seguito della sua concreta gestione da parte dei Consorzi sono emerse delle esigenze di semplificazione delle procedure di attuazione dei piani territoriali infraregionali;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 237 del 9 febbraio 2018 che ha approvato in via preliminare, ai fini dell'acquisizione del parere della Commissione consiliare competente, il «Regolamento recante modifiche al Regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 20 marzo 2008, n. 086/Pres. (Regolamento di attuazione della parte I urbanistica, ai sensi della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5)»;

Atteso che la IV Commissione consiliare permanente ha espresso, nella seduta del 15 febbraio 2018, parere favorevole a maggioranza sulla deliberazione della Giunta regionale n. 237 del 9 febbraio 2018, ai sensi dell'art. 61, comma 2, della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5;

Visto il testo del «Regolamento recante modifiche al Regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 20 marzo 2008, n. 086/Pres. (Regolamento di attuazione della parte I urbanistica, ai sensi della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5)» e ritenuto di emanarlo;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di Governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera r);

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 23 febbraio 2018, n. 342;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante modifiche al Regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 20 marzo 2008, n. 086/Pres. (Regolamento di attuazione della parte I urbanistica, ai sensi della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5)» nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.


SERRACCHIANI

Regolamento recante modifiche al Regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 20 marzo 2008, n. 086/Pres. (Regolamento di attuazione della parte I urbanistica, ai sensi della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5).

Art. 1.

Modifiche all'art. 12 del D.P.Reg. 086/2008

1. Al comma 1 dell'art. 12 del decreto del Presidente della Regione 20 marzo 2008, n. 086/Pres (Regolamento di attuazione della parte I urbanistica, ai sensi della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5), dopo le parole: «di cui all'art. 14 della legge» sono inserite le seguenti: «e all'art. 62 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (Rilanciainpresa FVG - Riforma delle politiche industriali)».



2. Dopo il comma 5 dell'art. 12 del decreto del Presidente della Regione n. 086/2008, sono inseriti i seguenti:

«5-bis. Non necessitano di variante le modifiche ai Piani territoriali infraregionali dei Consorzi di cui all'art. 1 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 e all'art. 62 della legge regionale 3/2015 necessarie al rilascio o alla formazione dei titoli abilitativi previsti dalla normativa di settore vigente che:

a) rispettino le previsioni e le prescrizioni stabilite dagli strumenti di pianificazione dei comuni territorialmente interessati;

b) rispettino le prescrizioni vincolanti specificatamente individuate dai Piani territoriali infraregionali e non prevedano aree soggette ad esproprio aggiuntive rispetto a quelle indicate nel provvedimento di approvazione dei Piani territoriali infraregionali stessi.

5-ter. Le modifiche di cui al comma 5-bis sono rappresentate negli elaborati cartografici e testuali del Piano territoriale infraregionale e costituiscono, congiuntamente all'atto di formale assenso del Consorzio, documentazione necessaria al rilascio dei titoli abilitativi o all'efficacia delle segnalazioni o comunicazioni previste dalla normativa di settore vigente. Le modifiche al Piano territoriale infraregionale si intendono operanti automaticamente a far data dall'inizio dei lavori. Copia degli elaborati rappresentanti le modifiche di cui al comma 5-bis e dell'atto di formale assenso del Consorzio sono inviati dal comune territorialmente interessato all'Amministrazione regionale per il trattamento dei dati a fini istituzionali.

5-quater. Non necessitano di variante le modifiche preordinate ad adeguare i Piani territoriali infraregionali dei Consorzi di cui al comma 5-bis alle previsioni degli strumenti di pianificazione dei comuni qualora l'adeguamento comporti unicamente il recepimento di vincoli sovraordinati che hanno effetto cogente e il recepimento di progetti di opere pubbliche o di pubblica utilità e per servizi pubblici che non prevedano aree soggette a esproprio aggiuntive rispetto a quelle indicate nel provvedimento di approvazione dei Piani territoriali infraregionali stessi, fatta salva la fattispecie prevista nel comma 10, art. 65 della legge regionale 3/2015. Copia degli elaborati rappresentanti le modifiche sono inviati dal Consorzio all'Amministrazione regionale per il trattamento dei dati a fini istituzionali.»

Visto, Il Presidente: SERRACCHIANI

18R00204

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 9 marzo 2018, n. 054/Pres.

Regolamento di modifica del decreto del Presidente della Regione 12 settembre 2017, n. 204/Pres. (Regolamento concernente l'assegnazione del Fondo per il concorso agli oneri correnti dei Comuni e delle Unioni territoriali intercomunali derivanti da accadimenti di natura straordinaria o imprevedibile e non ripetibili, ai sensi dell'articolo 14, comma 12, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli-Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli Enti locali), dell'articolo 7, commi 54 e ss. della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilità 2016) e dell'articolo 10, commi 44 e ss. della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017)).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 12 del 21 marzo 2018)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli-Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), che definisce i principi e le disposizioni in materia di finanza locale;

Richiamato il proprio decreto n. 0204/Pres. del 12 settembre 2017 con cui è stato emanato il «Regolamento concernente l'assegnazione del Fondo per il concorso agli oneri correnti dei comuni e delle Unioni territoriali intercomunali derivanti da accadimenti di natura straordinaria o imprevedibile e non ripetibili, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli-Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), dell'art. 7, commi 54 e ss. della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilità 2016) e dell'art. 10, commi 44 e ss. della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017));

Visto l'art. 10, commi da 39 a 42, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), ai sensi del quale è stata ridefinita in parte la disciplina del Fondo accadimenti, di cui all'art. 14, comma 12, della legge regionale 18/2015;

Preso atto, pertanto, di dover adeguare il succitato Regolamento regionale emanato con proprio decreto n. 0204/Pres. del 12 settembre 2017;

Visto il testo del «Regolamento di modifica del decreto del Presidente della Regione 12 settembre 2017, n. 204/Pres. (Regolamento concernente l'assegnazione del fondo per il concorso agli oneri correnti dei comuni e delle Unioni territoriali intercomunali derivanti da accadimenti di natura straordinaria o imprevedibile e non ripetibili, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli-Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), dell'art. 7, commi 54 e ss. della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilità 2016) e dell'art. 10, commi 44 e ss. della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017))» e ritenuto di emanarlo;


Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di Governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia);

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 413 del 2 marzo 2018;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica del decreto del Presidente della Regione 12 settembre 2017, n. 204/Pres. (Regolamento concernente l'assegnazione del fondo per il concorso agli oneri correnti dei comuni e delle Unioni territoriali intercomunali derivanti da accadimenti di natura straordinaria o imprevedibile e non ripetibili, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli-Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), dell'art. 7, commi 54 e ss. della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilità 2016) e dell'art. 10, commi 44 e ss. della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017))», nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale del presente decreto.



2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

Regolamento di modifica del decreto del Presidente della Regione 12 settembre 2017, n. 204/Pres. (Regolamento concernente l'assegnazione del fondo per il concorso agli oneri correnti dei comuni e delle Unioni territoriali intercomunali derivanti da accadimenti di natura straordinaria o imprevedibile e non ripetibili, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli-Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), dell'art. 7, commi 54 e ss. della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilità 2016) e dell'art. 10, commi 44 e ss. della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017)).

(Omissis)

Art. 1.
Finalità

1. Il presente regolamento modifica il decreto del Presidente della Regione 12 settembre 2017, n. 204/Pres (Regolamento concernente l'assegnazione del fondo per il concorso agli oneri correnti dei comuni e delle Unioni territoriali intercomunali derivanti da accadimenti di natura straordinaria o imprevedibile e non ripetibili, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli-Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), dell'art. 7, commi 54 e ss. della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilità 2016) e dell'art. 10, commi 44 e ss. della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017)), in attuazione dell'art. 10, commi da 39 a 42 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018).

Art. 2.
Sostituzione del titolo del decreto
del Presidente della Regione 204/2017

1. Il titolo del decreto del Presidente della Regione 204/2017 è sostituito dal seguente «Regolamento concernente l'assegnazione del fondo per il concorso agli oneri dei comuni e delle Unioni territoriali intercomunali derivanti da accadimenti di natura straordinaria o imprevedibile, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge regionale 18/2015».

Art. 3.
Modifica all'art. 1 del decreto
del Presidente della Regione 204/2017

1. Al comma 1, dell'art. 1, del decreto del Presidente della Regione 204/2017, la parola «correnti» è soppressa.

Art. 4.
Modifica all'art. 2 del decreto
del Presidente della Regione 204/2017

1. Alle lettere a) e b), del comma 2, dell'art. 2, del decreto del Presidente della Regione 204/2017, la parola «correnti» è soppressa.

Art. 5.
Modifica all'art. 3 del decreto
del Presidente della Regione 204/2017

1. Al comma 1, dell'art. 3, del decreto del Presidente della Regione 204/2017, la parola «correnti» è soppressa.

Art. 6.

Modifica all'art. 4 del decreto
del Presidente della Regione 204/2017

1. Alla lettera b), del comma 3, dell'art. 4, del decreto del Presidente della Regione 204/2017, la parola «correnti» è soppressa.

Art. 7.

Modifica all'art. 5 del decreto
del Presidente della Regione 204/2017

1. Al comma 3, dell'art. 5, del decreto del Presidente della Regione 204/2017, la parola «corrente» è soppressa.

Art. 8.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Visto, Il Presidente: SERRACCHIANI

18R00208

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 28 febbraio 2018, n. 3.

Interventi in materia di continuità assistenziale.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione
Basilicata n. 11 del 1° marzo 2018)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.


Continuità assistenziale

1. Per assicurare la piena erogazione dei Livelli essenziali di assistenza, in un'ottica di integrazione dell'offerta di prestazioni sanitarie, il medico di continuità assistenziale garantisce anche attività ambulatoriali differibili in coerenza con l'art. 67, commi 3 e 17 del vigente Accordo collettivo nazionale.

2. Per le attività ambulatoriali di cui al comma precedente, relativamente all'orario di servizio attivo, è riconosciuto al medico di continuità assistenziale un compenso orario forfettario da definire in sede di Accordo integrativo regionale.

3. Il valore del compenso orario di cui al comma 2, da definire in sede di Accordo integrativo regionale, non può essere superiore a € 4,50.

4. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in un importo non superiore ad € 2.800.000, trovano copertura sul Fondo sanitario regionale, di cui alla Missione 13, Programma 01, del bilancio di previsione 2017/2019 della Regione Basilicata.



Art. 2.

Pubblicazione

1. La presente legge regionale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 28 febbraio 2018

PITTELLA

18R00239

LEGGE REGIONALE 28 febbraio 2018, n. 4.

Modifica all'art. 4 della L.R. 21 dicembre 2017, n. 37 - Contenimento dei costi della politica: diminuzione emolumenti consiglieri regionali della Basilicata. Modifiche alla L.R. 29 ottobre 2002, n. 38.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 11 del 1° marzo 2018)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica all'art. 4 della legge regionale 21 dicembre 2017, n. 37

1. L'art. 4 della legge regionale 21 dicembre 2017, n. 37 è così sostituito:

«Art. 4 (*Risparmi, rinuncia e trasparenza*). — 1. Le somme relative ai risparmi derivanti dall'applicazione del comma 1-bis dell'art. 2 e del comma 1-bis dell'art. 7 della legge regionale 29 ottobre 2002, n. 38, integrate dalle eventuali rinunce volontarie effettuate dai Consiglieri e comunicate al competente ufficio che ne trattiene i relativi importi, confluiscono in un apposito fondo le cui finalità sono definite dall'Ufficio di Presidenza, sentita la Prima commissione consiliare permanente. L'Ufficio di Presidenza tiene conto delle indicazioni dei cittadini lucani, chiamati a proporre la destinazione delle somme attraverso una procedura partecipativa stabilita con un disciplinare predisposto dall'Ufficio di Presidenza previo parere della Prima commissione consiliare permanente.»

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata ai sensi dell'art. 43 dello Statuto.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 28 febbraio 2018

PITTELLA

18R00240

REGIONE SICILIA

LEGGE 28 febbraio 2018, n. 3.

Modifiche alla legge regionale 14 gennaio 1991, n. 4 relativa all'istituzione della Commissione parlamentare di inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia in Sicilia. Modifiche alla legge regionale 20 novembre 2008, n. 15 in materia di contrasto alla criminalità organizzata.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Siciliana - Parte I n. 11 del 9 marzo 2018)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche al titolo della legge regionale 14 gennaio 1991, n. 4


1. Il titolo della legge regionale 14 gennaio 1991, n. 4 è sostituito dal seguente: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia e della corruzione in Sicilia».

Art. 2.

Modifiche agli articoli 1 e 2 della legge regionale 14 gennaio 1991, n. 4 in materia di composizione della Commissione

1. All'art. 1, comma 3, della legge regionale 14 gennaio 1991, n. 4 le parole «quindici deputati» sono sostituite dalle parole «tredici deputati».

2. All'art. 2, comma 1, della legge regionale n. 4/1991 le parole «tre vicepresidenti» sono sostituite dalle parole «due vicepresidenti».



Art. 3.

Modifiche all'art. 3 della legge regionale 14 gennaio 1991, n. 4 in materia di competenze della Commissione

1. L'art. 3 della legge regionale 14 gennaio 1991, n. 4 è sostituito dal seguente:

«Art. 3. — 1. Spetta alla Commissione:

a) vigilare e indagare sulle attività dell'amministrazione regionale e degli enti sottoposti al suo controllo in ordine a possibili infiltrazioni e connivenze mafiose e con altre associazioni criminali similari;

b) svolgere le attività di prevenzione e di contrasto della corruzione, della concussione e in genere di tutti i reati contro la pubblica amministrazione e delle illegalità nella Regione e negli enti del sistema regionale;

c) vigilare per le medesime finalità sulla regolarità delle procedure e sulla destinazione dei finanziamenti erogati dalla pubblica amministrazione regionale e dagli enti sottoposti al suo controllo nonché sulle procedure di affidamento e sulla assegnazione degli appalti; verificare la piena attuazione da parte dell'amministrazione regionale, degli enti locali siciliani e di ogni altro ente o istituzione sottoposti alla vigilanza della Regione, della legge 13 settembre 1982, n. 646 e successive modifiche ed integrazioni nonché di ogni altra legge o provvedimento dello Stato o della Regione, concernente la lotta contro la mafia con riferimento a tutte le disposizioni che riguardano l'attività degli enti sopra menzionati;

d) contribuire ad assicurare la piena ed efficace adozione delle misure di prevenzione della corruzione previste dal Piano nazionale anti corruzione approvato dall'Autorità nazionale anti corruzione (ANAC), secondo direttive e disposizioni attuative definite dall'ANAC stessa; contribuire a rafforzare il controllo sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure adottate dalla Regione e dagli enti del sistema regionale per prevenire e contrastare la corruzione e l'illegalità e sul rispetto delle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa;

e) analizzare, a livello regionale, le cause e i fattori dei comportamenti corruttivi e illegali e individuare gli interventi che ne garantiscano la prevenzione e il contrasto; esprimere pareri, ai soggetti istituzionali che ne fanno richiesta, in materia di eventuali violazioni accertate dei funzionari pubblici della legge e dei codici di comportamento ed operare, in raccordo con le strutture competenti della Regione e degli enti del sistema regionale, nella definizione, nella implementazione e nell'aggiornamento dei codici stessi, nel monitoraggio della loro effettiva adozione e nella verifica della relativa osservanza;

f) verificare la congruità della normativa vigente e della conseguente azione dei pubblici poteri nella Regione, formulando proposte di carattere legislativo, amministrativo ed organizzativo, al fine di rendere più coordinata ed incisiva l'iniziativa della Regione e degli enti da questa vigilati nonché degli enti locali siciliani nella lotta contro la mafia e le altre forme di criminalità organizzata;

g) indagare sul rapporto tra mafia e politica, sia riguardo alla sua articolazione nel territorio e negli organi amministrativi, con particolare riferimento alla selezione dei gruppi dirigenti e delle candidature per le assemblee

elettive, sia riguardo alle sue manifestazioni che, nei successivi momenti storici, hanno determinato delitti e stragi di carattere politico-mafioso;

h) svolgere il monitoraggio sui tentativi di condizionamento e di infiltrazione mafiosa negli enti locali e proporre misure idonee a prevenire ed a contrastare tali fenomeni, verificando l'efficacia delle disposizioni vigenti in materia, anche con riguardo alla normativa concernente lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali e la rimozione degli amministratori locali;

i) promuovere e realizzare, anche in coordinamento con la «Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali anche straniere» e con esponenti della società civile, ogni altra iniziativa volta alla formazione ed alla diffusione di una cultura di contrasto e di superamento di fenomeni mafiosi, di massoneria deviata, di corruzione e di collusione politico-mafiosa in Sicilia;

1) vigilare sui procedimenti disciplinari incoati dalle amministrazioni locali concernenti materie relative ad incolpazioni per ipotizzate corruzioni, concussioni e reati contro la pubblica amministrazione.»

Art. 4.

Modifiche all'art. 7 della legge regionale 14 gennaio 1991, n. 4 in materia di relazione annuale della Commissione

1. All'art. 7 della legge regionale 14 gennaio 1991, n. 4, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. La Commissione relaziona ogni anno all'Assemblea regionale siciliana sulla propria attività. In caso di mancata presentazione della relazione annuale entro quattro mesi, il Presidente dell'Assemblea regionale siciliana assegna alla Commissione un termine non superiore a due mesi, dandone comunicazione all'Aula. Scaduto tale ulteriore termine, la Commissione decade. A seguito della decadenza, la Commissione può essere rinnovata per una sola volta nella medesima legislatura.»


Art. 5.

Modifiche all'art. 3 della legge regionale 20 novembre 2008, n. 15 in materia di contrasto alla criminalità organizzata

1. All'art. 3 della legge regionale 20 novembre 2008, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. I benefici in favore degli imprenditori di cui al comma 2 sono concessi altresì qualora le richieste estorsive o provenienti dalla criminalità organizzata siano denunciate dal coniuge o parente fino al secondo grado dell'imprenditore o da altro soggetto, inserito a qualsiasi titolo nell'organizzazione dell'impresa, destinatario dell'attività estorsiva o della richiesta della criminalità organizzata. Il diritto ai benefici resta subordinato alla costituzione di parte civile dell'imprenditore nel procedimento penale.»

2. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione nei limiti delle disponibilità di bilancio esistenti.



Art. 6.

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 28 febbraio 2018

MUSUMECI

(*Omissis*).

18R00184

DECRETO PRESIDENZIALE 7 marzo 2018, n. 6.

Regolamento di attuazione dell'art. 1, comma 2, della legge regionale 23 dicembre 2016, n. 29. Sistema di certificazione regionale delle competenze.

(*Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - Parte I n. 18 del 20 aprile 2018*)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1952, n. 1138, concernente Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di lavoro e previdenza sociale;

Vista la legge regionale 6 marzo 1976, n. 24, recante norme in materia di Addestramento professionale dei lavoratori;

Visto l'art. 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196 che definisce i principi e i criteri generali nel cui rispetto adottare norme di natura regolamentare per il riordino della formazione professionale;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;

Vista la Risoluzione del Consiglio dell'Unione europea del 12 novembre 2002 «Conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, sulle priorità future di una maggiore cooperazione europea in materia di istruzione e formazione professionale (IFP)», per aumentare la trasparenza nell'istruzione e nella formazione professionale tramite l'applicazione e la razionalizzazione di strumenti e reti d'informazione e la successiva «Dichiarazione di Copenaghen» adottata il 30 novembre 2002 dai Ministri di 31 Paesi europei e dalla Commissione;

Vista la «Decisione n. 2241/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2004, relativa ad un Quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass)» per realizzare la trasparenza delle qualifiche e delle competenze mediante l'istituzione di una raccolta personale e coordinata

di documenti, denominata Europass, che i cittadini possono utilizzare su base volontaria per presentare le proprie qualifiche e competenze in Europa;

Vista la «Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente» che fornisce una piattaforma comune per la definizione delle cosiddette competenze per la cittadinanza, la cui acquisizione da parte di tutti i cittadini europei deve costituire l'obiettivo prioritario degli Stati membri;

Vista la «Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 sull'istituzione di un Quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell'istruzione e della formazione professionale», che definisce i crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET) ed il quadro metodologico comune che facilita l'accumulo e il trasferimento dei risultati di apprendimento, in termini di crediti, da un sistema all'altro allo scopo del raggiungimento di una qualifica;


Vista la «Raccomandazione del Consiglio del 20 dicembre 2012 sulla convalida dell'apprendimento non formale e informale», che vuole istituire entro il 2018 modalità che consentano alle persone di ottenere una convalida delle conoscenze, abilità e competenze acquisite in contesti di apprendimento non formali e informali e ottenere una qualifica completa o parziale, migliorando l'occupabilità e la mobilità, in particolare delle persone socialmente ed economicamente svantaggiate o meno qualificate;

Vista la «Raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 sull'istituzione di una Garanzia per i giovani», che individua, tra gli orientamenti su cui dovrebbero basarsi i sistemi di garanzia per i giovani, anche l'attuazione della raccomandazione del 20 dicembre 2012 sulla convalida dell'apprendimento non formale e informale;

Vista la «Raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2017 sul Quadro europeo delle qualifiche (EQF) per l'apprendimento permanente, che abroga la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008, sulla costituzione del quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente» che consente ai diversi sistemi nazionali di riconoscere reciprocamente i titoli e le qualifiche quali certificazioni dei risultati di apprendimento (*learning outcomes*), indipendentemente dai contesti in cui tale apprendimento si è realizzato, attraverso un insieme di riferimenti condivisi che rendano possibile a tutti i cittadini l'esercizio della cittadinanza europea, attraverso la mobilità di studio e professionale;

Considerata la condizionalità *ex ante* «10.3 apprendimento permanente» di cui all'allegato XI del «Regolamento UE n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 la quale prevede, tra i criteri di adempimento, «l'esistenza di un quadro politico strategico nazionale e/o regionale per l'apprendimento permanente nei limiti previsti dall'art. 165 TFUE»;

Visto l'Accordo di Partenariato 2014-2020, il quale evidenzia l'impegno dell'Italia a realizzare un «Piano di lavoro» finalizzato a garantire l'esistenza, su tutto il territorio nazionale, di un quadro operativo di riconoscimento delle qualificazioni regionali e delle relative competenze;



Vista la legge 28 giugno 2012, n. 92, recante «Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita», che pone le basi del sistema nazionale di certificazione delle competenze;

Considerato che l'art. 4 della suddetta legge 28 giugno 2012, n. 92:

al comma 51 definisce l'apprendimento permanente come qualsiasi attività intrapresa dalle persone in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita, al fine di migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze, in una prospettiva personale, civica, sociale e occupazionale;

al comma 58 delega il Governo ad adottare decreti legislativi per la definizione delle norme generali ed i livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali;

al comma 64 stabilisce che il sistema pubblico nazionale di certificazione delle competenze si fonda su standard minimi di servizio omogenei su tutto il territorio nazionale nel rispetto dei principi di accessibilità, riservatezza, trasparenza, oggettività e tracciabilità;

al comma 68 delega il Governo a definire:

a) gli standard di certificazione delle competenze e dei relativi servizi, rispondenti ai principi di cui al comma 64, che contengono gli elementi essenziali per la riconoscibilità e ampia spendibilità delle certificazioni in ambito regionale, nazionale ed europeo;

b) i criteri per la definizione e l'aggiornamento, almeno ogni tre anni, del repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali;

c) le modalità di registrazione delle competenze certificate, anche con riferimento al libretto formativo ed alle anagrafi del cittadino;

Visto il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, recante «Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'art. 4, commi 58 e 68 della legge 28 giugno 2012, n. 92»;

Considerato che l'art. 4 del suddetto decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13:

al comma 1 esplicita che gli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze sono definiti in termini di processo, attestazione e sistema;

al comma 2 specifica che gli standard costituiscono livelli essenziali delle prestazioni da garantirsi su tutto il territorio nazionale, anche in riferimento all'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e al riconoscimento dei crediti formativi;

al comma 3 stabilisce che gli enti pubblici titolari, nell'esercizio delle rispettive competenze legislative, regolamentari e nell'organizzazione dei relativi servizi, adottano i livelli essenziali delle prestazioni e gli standard minimi di servizio previsti;

al comma 4 indica che gli standard minimi di servizio costituiscono riferimento per gli enti pubblici titolari nella definizione di standard minimi di erogazione dei servizi da parte degli enti titolati;

Considerato, altresì, che gli articoli 5, 6, 7 del sopra citato decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 definiscono rispettivamente gli standard di processo, attestazione e sistema relativi al sistema nazionale di certificazione delle competenze;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del 30 giugno 2015, concernente la definizione di un Quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13;

Considerato che il suddetto decreto ministeriale 30 giugno 2015 definisce una cornice di riferimenti comuni per l'operatività dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze di titolarità regionale e che ha declinato in termini di riferimenti operativi gli standard minimi del sistema nazionale di certificazione relativi a processo di erogazione dei servizi, attestazione e sistema. In particolare:

l'art. 5 ha definito i riferimenti operativi relativi agli standard minimi di processo dell'«individuazione e validazione» e della procedura di «certificazione»;

l'art. 6 ha definito i riferimenti operativi relativi agli standard minimi di attestazione e registrazione;


l'art. 7 ha definito i riferimenti operativi per gli standard di sistema, stabilendo, tra i diversi punti, che nell'organizzazione dei servizi di individuazione e validazione e di certificazione delle competenze, si assicuri il rispetto dei principi di collegialità, oggettività, terzietà e indipendenza, si tenga conto dell'accordo in sede di conferenza unificata del 10 luglio 2014 relativo alle «Linee strategiche di intervento in ordine ai servizi per l'apprendimento permanente e all'organizzazione delle reti territoriali», si prevedano idonee forme di coinvolgimento e partecipazione delle parti economiche e sociali, a livello territoriale;

Visto il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante «Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183» il quale disciplina il contratto di apprendistato;

Visto l'Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni del 19 aprile 2012 riguardante la definizione di un sistema nazionale di certificazione delle competenze comunque acquisite in apprendistato a norma dell'art. 6 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, recepito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 26 settembre 2012;

Visto l'Accordo in Conferenza Permanente del 23 gennaio 2013 «Linee guida in materia di tirocini», che dando seguito a quanto stabilito all'art. 1, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, individua standard minimi per i tirocini formativi e di orientamento;

Visto l'«Accordo del 27 luglio 2011 tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni, le Province



autonome di Trento e Bolzano, riguardante la definizione delle aree professionali relative alle figure nazionali di riferimento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226»;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 9 del 27 gennaio 2010 «Certificazione competenze e obbligo di istruzione», che istituisce il modello di certificato dei saperi e delle competenze acquisiti dagli studenti al termine dell'obbligo di istruzione, in linea con le indicazioni dell'Unione europea sulla trasparenza delle certificazioni;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 10 ottobre 2005 «Approvazione del modello di libretto formativo del cittadino»;

Visto l'art. 13 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183» che ha istituito il fascicolo elettronico del lavoratore;

Vista la legge regionale 17 maggio 2016, n. 8 «Disposizioni per favorire l'economia. Norme in materia di personale. Disposizioni varie», ed in particolare l'art. 30 «Repertorio delle qualificazioni della Regione»;

Vista la delibera di Giunta regionale del 6 aprile 2016, n. 119 - «Approvazione delle Linee guida per la realizzazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale degli adulti», che approva le linee guida per la realizzazione dei percorsi di IeFP dell'istruzione degli adulti;

Vista la delibera di Giunta regionale del 10 giugno 2014, n. 212 - «Modifica ed integrazione alle Linee guida dei percorsi di istruzione e formazione professionale», che definisce il Sistema regionale di istruzione e formazione professionale finalizzato al conseguimento di qualifiche e diplomi professionali, di competenza esclusiva delle Regioni, di cui all'art. 17, comma 1, lettere a) e b), del Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;

Vista la circolare n. 11 del 26 maggio 2014 «Disposizioni in materia di esami per il rilascio della qualifica al termine dei percorsi triennali di istruzione e formazione professionale»;

Visto il Piano di attuazione regionale Garanzia Giovani, approvato con deliberazione n. 106 del 13 maggio 2014 e avvisi pubblici di attuazione delle diverse misure;

Vista la deliberazione n. 102 del 20 aprile 2015, «Riprogrammazione dotazione finanziaria del Piano straordinario per rafforzare l'occupabilità in Sicilia. Approvazione», che prevede, in relazione agli ambiti Rafforzamento politiche attive e Rafforzamento degli interventi per l'inserimento lavorativo, una serie di azioni ed il ricorso a servizi centrati sulla valorizzazione e lo sviluppo delle competenze;

Vista la direttiva 4388IUS1/2013 applicativa delle linee guida relative ai tirocini formativi del 24 gennaio 2013, che afferma che il percorso formativo del tirocinante deve far riferimento al repertorio regionale dei profili professionali e formativi;

Visto il decreto assessoriale n. 2570 del 26 maggio 2016, unitamente agli Allegati, di approvazione del Repertorio delle qualificazioni della Regione siciliana denominato Repertorio delle Qualificazioni, quale contributo al piano nazionale delle qualificazioni regionali di cui al decreto 30 giugno 2015 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed in coerenza con il Sistema Nazionale di Certificazione delle Competenze, di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13;

Vista la legge regionale 29 dicembre 2016, n. 29 «Sistema di Certificazione regionale», con cui la Regione siciliana ha istituito il Sistema regionale di certificazione ed ha definito il percorso normativo per disciplinare i servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze acquisite in contesti formali, non formali e informali in coerenza con i livelli essenziali di prestazioni e standard minimi di servizio (processo, attestazione e sistema) di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 e alle conseguenti norme secondarie di attuazione (art. 1, comma 3);

Considerato che la suddetta legge regionale 29 dicembre 2016, n. 29 prevede, all'art. 1:

che il sistema regionale di certificazione abbia, quale riferimento per l'individuazione, validazione e certificazione delle competenze acquisite in contesti formali, non formali e informali, il Repertorio regionale delle qualificazioni adottato in applicazione dell'art. 30 della legge regionale del 17 maggio 2016, n. 8 (comma 3);

che con decreto del Presidente della Regione emanato su proposta dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro e dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale, siano definite le caratteristiche del Sistema di Certificazione regionale e le linee guida per la sua implementazione (comma 2);

che con decreto dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale si individuino gli enti titolati all'erogazione dei servizi e definiscano le procedure per la certificazione delle competenze acquisite in ambito formale (comma 4);

che con decreto dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, si definiscano le modalità di attuazione e si individuino gli enti titolati all'erogazione del servizio di individuazione, validazione e certificazione delle competenze acquisite in ambito non formale e informale (comma 5);

Ritenuto necessario, ai fini dell'attuazione del sistema regionale di certificazione, definirne le caratteristiche generali;

Vista la nota prot. n. 5613/Gab del 6 novembre 2017, con la quale l'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione ha chiesto il parere sullo schema di regolamento riguardante l'attuazione del sistema regionale di certificazione;

Visto il parere n. 1004/2107, reso nell'adunanza del 14 novembre 2017 dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana - Sezione consultiva (numero affare 00240/2017);

Visto il D.P. n. 643/Area 1^ S.G. del 29 novembre 2017, con cui è stato costituito il Governo della Regione siciliana, - XVII Legislatura, presieduto dall'on. Sebastiano Musumeci;



Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 8 del 1° febbraio 2018;

Su proposta dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale e dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto

1. In conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 2, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 29, sono definite le caratteristiche del Sistema di Certificazione regionale e le linee guida per la sua implementazione.

2. Il Sistema di Certificazione regionale, nella cornice dell'apprendimento permanente, è finalizzato a favorire lo sviluppo e la valorizzazione del patrimonio di competenze che le persone acquisiscono nel corso della loro vita e nei diversi contesti di apprendimento, agevolandone il riconoscimento, la trasparenza e la spendibilità.

3. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 per «apprendimento permanente» si intende qualsiasi attività intrapresa dalle persone in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita, al fine di migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze, in una prospettiva personale, civica, sociale e occupazionale.

Art. 2.

Servizi del Sistema di Certificazione regionale

1. Il Sistema di Certificazione regionale disciplina i servizi, di titolarità regionale, relativi all'individuazione, validazione e certificazione delle competenze acquisite nei contesti di apprendimento non formali e informali e la certificazione delle competenze acquisite nei contesti di apprendimento formali.

2. Tali servizi sono definiti dalla Regione siciliana in conformità alle norme generali, ai livelli essenziali delle prestazioni ed agli standard di servizio previsti nel decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 e nelle conseguenti norme secondarie di attuazione.

3. Sono oggetto di individuazione e validazione e certificazione le competenze acquisite dalla persona, il cui possesso risulti comprovabile attraverso riscontri e prove (decreto legislativo n. 13/2013, art. 3, comma 1).

4. Lo standard di riferimento per l'individuazione, validazione e certificazione delle competenze è costituito dal Repertorio regionale delle qualificazioni, adottato in applicazione dell'art. 30, comma 1, della legge regionale del 17 maggio 2016, n. 8.

5. Il Repertorio regionale delle qualificazioni garantisce il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni afferenti al Quadro nazionale delle qualificazioni regionali, articolazione del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali istituito con l'art. 8 del decreto legislativo n. 13/2013.

Art. 3.

Destinatari del Sistema di Certificazione regionale

1. I servizi del Sistema di Certificazione regionale si rivolgono alle persone che:

a) partecipano a percorsi formativi che mirano a sviluppare le competenze afferenti ad uno standard del Repertorio regionale delle qualificazioni e sono interessate a valorizzare le competenze conseguite *in itinere* o in esito;

b) sono interessate a valorizzare le competenze acquisite nel lavoro, nella vita quotidiana, nel volontariato, nell'associazionismo.

2. L'accesso ai servizi del Sistema di Certificazione regionale è volontario e si fonda sull'esplicita richiesta della persona interessata (decreto legislativo n. 13/2013, art. 3, comma 4, punto a).

Art. 4.

Certificazione delle competenze acquisite in contesti formali

1. Attraverso la certificazione delle competenze si perviene al formale riconoscimento delle competenze acquisite dalla persona in contesti formali, anche in caso di interruzione del percorso formativo.

La certificazione delle competenze si conclude con il rilascio di un «certificato» (decreto legislativo n. 13/2013, art. 2, comma 1, lettera l).


2. La certificazione delle competenze acquisite in contesti formali si applica ai percorsi formativi che assumono come obiettivi formativi i profili/obiettivi compresi nel Repertorio delle qualificazioni regionali. I percorsi formativi, siano finanziati oppure autorizzati, sono progettati considerando le specifiche indicazioni contenute nelle Schede corso associate a ciascun profilo/obiettivo del Repertorio delle qualificazioni regionali.

3. Quanto previsto nel presente articolo è applicabile alle attività formative regolamentate nei casi in cui la specifica normativa di riferimento lo consenta.

Art. 5.

Servizio di individuazione, validazione e certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali o informali.

1. Attraverso l'individuazione e validazione si perviene al riconoscimento delle competenze acquisite dalla persona in un contesto di apprendimento non formale o informale. Ai fini dell'individuazione delle competenze sono considerate anche quelle acquisite in contesti formali. La validazione si conclude con il rilascio di un «documento di validazione». La validazione delle competenze può essere seguita dalla certificazione e concludersi con il rilascio di un «certificato» (decreto legislativo n. 13/2013, art. 2, comma 1, lettera i).



Art. 6.

Caratteristiche generali del processo di erogazione dei servizi

1. I servizi componenti il Sistema di Certificazione regionale sono erogati nel rispetto di standard di processo formalizzati, che garantiscono l'omogenea fruizione sul territorio regionale.

2. Il processo attraverso cui si individuano e validano le competenze acquisite in contesti di apprendimento non formali e informali e la procedura di certificazione delle competenze acquisite nei contesti di apprendimento formali e delle competenze validate, sono disciplinati dagli articoli 5 e 7 del decreto legislativo n. 13/2013:

a) sono articolati nelle fasi di identificazione - valutazione - attestazione;

b) sono accompagnati da misure personalizzate di informazione e orientamento in favore dei destinatari;

c) sono connotati dalla presenza di condizioni atte ad assicurare collegialità, oggettività, terzietà e indipendenza.

Art. 7.

Articolazione della procedura di certificazione delle competenze acquisite in contesti di apprendimento formali.

1. La procedura di certificazione delle competenze acquisite nei contesti di apprendimento formali ha la seguente configurazione generale:

a) identificazione: fase propedeutica alla valutazione, finalizzata a formalizzare gli apprendimenti acquisiti dal soggetto durante il percorso formativo. Gli apprendimenti sono riferibili allo standard del Repertorio regionale delle qualificazioni assunto a riferimento;

b) valutazione: fase finalizzata ad accertare il possesso delle competenze formalizzate mediante il ricorso ad una valutazione diretta e sommativa basata su prove strutturate (prova pratica e colloquio). Le attività valutative sono di competenza di una Commissione d'esame, composta secondo criteri che assicurino il rispetto dei principi di collegialità, terzietà, indipendenza e oggettività del processo;

c) attestazione: fase finalizzata alla stesura ed al rilascio di un «certificato», documento con valore di parte terza.

2. Sono certificabili intere qualificazioni del Repertorio regionale.

3. A seguito della messa a regime del sistema di certificazione potranno essere certificabili anche le singole competenze afferenti agli obiettivi e ai profili previa definizione di specifiche indicazioni per la progettazione formativa e la valutazione finale.

Art. 8.

Articolazione del processo di individuazione e validazione delle competenze acquisite in contesti di apprendimento non formali e informali.

1. Il processo di individuazione e validazione delle competenze acquisite in contesti di apprendimento non formali e informali ha la seguente configurazione generale:

a) identificazione: fase finalizzata a ricostruire l'esperienza della persona, a documentarla attraverso evidenze a supporto e comprova dell'acquisizione delle competenze riconducibili ad una o più qualificazioni del Repertorio regionale ed all'elaborazione di un «Documento di trasparenza», attestazione con valore di parte prima. Questa fase implica un supporto alla persona nell'analisi e documentazione dell'esperienza di apprendimento e nella correlazione degli esiti a una o più qualificazioni (decreto legislativo n. 13/2013, art. 5, comma 1, lettera a);

b) valutazione: fase finalizzata ad accertare il possesso delle competenze identificate mediante il ricorso ad un esame tecnico del «Documento di trasparenza» ed eventuale valutazione diretta del candidato;

c) attestazione: fase finalizzata alla stesura ed al rilascio del «Documento di validazione», attestazione con valore di parte seconda.

Art. 9.

Articolazione della procedura di certificazione delle competenze validate

1. In analogia con quanto previsto per la certificazione delle competenze acquisite in contesti di apprendimento formale, la procedura di certificazione delle competenze validate avviene attraverso una valutazione diretta e sommativa basata su prove strutturate (prova pratica e colloquio) ed il ricorso ad una Commissione d'esame composta secondo criteri che assicurino il rispetto dei principi di collegialità, terzietà, indipendenza e oggettività del processo.


2. Sono certificabili intere qualificazioni del Repertorio regionale.

3. A seguito della messa a regime del sistema di certificazione potranno essere certificabili anche le singole competenze afferenti agli obiettivi e ai profili previa definizione di specifiche indicazioni per la progettazione formativa e la valutazione finale.

Art. 10.

Commissione d'esame

1. La valutazione prevista nel processo di certificazione delle competenze acquisite in contesti formali e di quella prevista per la certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali è espletata da una commissione composta da tre componenti: il Presidente di commissione d'esame, un esperto di settore, un esperto di valutazione.



2. In relazione allo specifico processo di certificazione, il Presidente di commissione d'esame, individuato all'interno di un apposito elenco regionale, è nominato dal dirigente generale dell'Assessorato regionale competente, secondo quanto di seguito disposto:

a) dal dirigente generale dell'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale, previa richiesta di istituzione di commissione d'esame da parte dell'ente titolato, in caso di commissioni che valutano in esito ad un processo di certificazione delle competenze acquisite in contesti formali;

b) dal dirigente generale dell'Assessorato regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, previa richiesta di istituzione di commissione d'esame da parte dell'ente titolato, in caso di commissioni che valutano in esito al processo di certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali e ove non sia possibile inserire gli interessati all'interno di commissioni d'esame organizzate ai sensi della precedente lettera a);

c) dal dirigente generale dell'Assessorato regionale competente *ratione materiae*, previa richiesta di istituzione di commissione d'esame da parte dell'ente titolato, in caso di specifica competenza prevista dalla normativa di settore.

3. L'Esperto di settore è nominato dal dirigente generale dell'Assessorato regionale competente ai sensi del precedente comma 2, lettere a), b), c), del presente articolo individuando il nominativo all'interno di un apposito elenco regionale. Nelle more della predisposizione del suddetto elenco, il dirigente generale dell'Assessorato regionale competente ai sensi del precedente comma 2, lettere a), b), c), del presente articolo si avvarrà, per l'individuazione dell'Esperto di settore, del supporto dei soggetti individuati nei commi 55 e 56 dell'art. 4 della legge n. 92/2012 e nell'intesa in Conferenza Unificata del 20 dicembre 2012 relativa alle politiche per l'apprendimento permanente e agli indirizzi per la promozione e il sostegno alla realizzazione di reti territoriali, i quali forniranno i nominativi di soggetti competenti nel settore di riferimento nel rispetto dei requisiti minimi previsti dal decreto ministeriale 30 giugno 2015.

4. L'Esperto di valutazione è nominato dall'ente titolato all'erogazione dei servizi tra gli esperti in possesso di requisiti professionali appropriati al presidio della funzione di pianificazione e realizzazione delle attività valutative.

5. Le modalità di costituzione degli elenchi e di funzionamento delle commissioni d'esame sono definite con successivo atto dall'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale adottato di concerto con l'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro.

Art. 11.

Ulteriori specifiche sulle modalità di attuazione dei servizi del Sistema di Certificazione regionale

1. Con atti dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale e dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro sono definite, rispettivamente, le specifiche modalità di attuazione delle

diverse fasi di attività in cui si articola la procedura di certificazione delle competenze acquisite in ambito formale e le specifiche modalità di attuazione delle diverse fasi di attività in cui si articola il processo di identificazione e di validazione e della procedura di certificazione delle competenze acquisite in ambito non formale e informale.

2. Gli atti di cui al precedente comma 1 del presente articolo, altresì, precisano:

a) le misure di informazione da utilizzare per far conoscere l'opportunità di ricorrere ai servizi di individuazione e validazione e certificazione per individui e organizzazioni (decreto legislativo n. 13/2013, art. 7, punto b);

b) le condizioni atte ad assicurare collegialità, oggettività, terzietà e indipendenza nelle diverse fasi di erogazione dei servizi (decreto legislativo n. 13/2013, art. 7, punto f).

3. Le modalità di attuazione sono conformi alle procedure relative alle disposizioni in materia di semplificazione, accesso agli atti amministrativi e tutela dei dati personali (decreto legislativo n. 13/2013, art. 7, punto e).

Art. 12.

Enti titolati all'erogazione dei servizi previsti dal Sistema di Certificazione regionale

1. Gli «enti titolati» all'erogazione dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze, ai sensi del decreto legislativo n. 13/2013, sono definiti dalla Regione siciliana, in quanto «ente pubblico titolare» e sono individuati secondo quanto previsto dall'art. 1, commi 4 e 5, della legge regionale n. 29/2016, nel rispetto degli standard minimi di erogazione dei servizi di cui all'art. 7, punto g), del decreto legislativo n. 13/2013.

2. Gli enti titolati all'erogazione della certificazione delle competenze acquisite in contesti di apprendimento formali sono rappresentati dagli Organismi accreditati dalla Regione siciliana per la formazione.

3. Tra gli enti titolati all'erogazione del servizio di individuazione, validazione e certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali sono compresi i Centri per l'impiego regionali che rispondano alle caratteristiche previste dalla normativa nazionale in termini di livelli essenziali delle prestazioni.


4. Gli enti titolati sono inseriti in un elenco pubblicamente accessibile e consultabile per via telematica.

5. Gli enti titolati sono individuati con successivi atti:

a) dall'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale per la certificazione delle competenze acquisite in ambito formale;

b) dall'Assessore regionale dper la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, per l'individuazione, la validazione e la certificazione delle competenze acquisite in ambito non formale e informale.

6. In tali atti sono inoltre definiti i dispositivi atti ad assicurare il rispetto degli standard minimi di erogazione dei servizi da parte degli enti titolati (decreto legislativo n. 13/2013, art. 7, punto g).



7. Gli enti titolati all'erogazione dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze si potranno avvalere per l'erogazione dei servizi delle competenze dei soggetti della rete per l'apprendimento permanente dotati di laboratori e strutture adeguate alla realizzazione delle attività valutative.

Art. 13.

Requisiti professionali del personale addetto all'erogazione dei servizi

1. Il personale impegnato nell'erogazione dei servizi è in possesso di idonei requisiti professionali, appropriati al presidio delle seguenti funzioni (decreto ministeriale 30 giugno 2015, All. 8):

- a) accompagnamento e supporto all'individuazione e messa in trasparenza delle competenze;
- b) pianificazione e realizzazione delle attività valutative;
- c) realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale.

2. La funzione di accompagnamento e supporto all'individuazione e messa in trasparenza delle competenze comprende le attività relative alla fase di identificazione delle competenze nell'ambito del servizio di individuazione, validazione e certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali.

3. Il presidio di tale funzione richiede un livello di professionalità corrispondente almeno ad un quarto livello EQF (decreto ministeriale 30 giugno 2015 - Allegato 8). Tale livello è caratterizzato dal possesso di conoscenze, abilità e competenze corrispondenti ad un diploma di istruzione secondaria superiore, ad un diploma professionale di tecnico, ad un certificato di specializzazione tecnica superiore, secondo quanto definito nell'Accordo Stato-Regioni del 20 dicembre 2012 relativo alla referenziazione delle qualificazioni al quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente.

4. Gli enti titolati all'erogazione dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali assicurano che il personale impegnato nello svolgimento delle attività afferenti alla funzione possieda gli appropriati requisiti.

5. La funzione di pianificazione e realizzazione delle attività valutative comprende le attività relative alla fase di valutazione prevista:

- a) nel processo di individuazione e validazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali;
- b) nel processo di certificazione delle competenze acquisite in contesti formali e delle competenze validate.

6. Le attività relative a questa funzione prevedono un livello di professionalità corrispondente almeno ad un quinto livello EQF (decreto ministeriale 30 giugno 2015 - Allegato 8). Tale livello è caratterizzato dal possesso di conoscenze, abilità e competenze corrispondenti ad un diploma di tecnico superiore secondo quanto definito

nell'Accordo Stato-Regioni del 20 dicembre 2012 relativo alla referenziazione delle qualificazioni al quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente.

7. Gli enti titolati all'erogazione dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze assicurano che il personale impegnato nello svolgimento delle attività previste nella fase di valutazione possieda gli appropriati requisiti.

8. Il personale che ricopre il ruolo di Presidente di commissione d'esame nella fase di valutazione ai fini della certificazione delle competenze acquisite in contesti formali svolge attività afferenti tale funzione e possiede l'appropriato livello di professionalità.

9. La funzione di realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale può intervenire, se richiesto, nella fase di valutazione del processo di individuazione e validazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali ed obbligatoriamente nella fase di valutazione a fini di certificazione delle competenze acquisite in contesti formali e delle competenze validate.

10. Il personale che ricopre tale funzione è inserito in appositi elenchi regionali (elenco degli Esperti di settore) ed ha un livello di professionalità EQF variabile in funzione dei contenuti curricolari e professionali oggetto di valutazione e, come requisito di accesso al ruolo, possiede almeno cinque anni di esperienza, pertinente ai contenuti della valutazione ed esercitata anche non continuativamente negli ultimi dieci (decreto ministeriale 30 giugno 2015 - Allegato 8).

11. Nelle more della predisposizione del suddetto elenco la Regione si avvarrà del supporto dei soggetti della Rete per l'apprendimento permanente per l'individuazione di esperti.

Art. 14.


Attestazioni rilasciabili dal Sistema di Certificazione regionale

1. Le attestazioni rilasciabili dal Sistema di Certificazione regionale sono costituite da:

a) «Documento di supporto alla messa in trasparenza delle competenze acquisite»: attestato con valore di parte prima rilasciabile al termine della fase di identificazione delle competenze nell'ambito del servizio di individuazione, validazione e certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali. L'attestazione di parte prima formalizza informazioni che hanno valore di autodichiarazione, ed è esito di un percorso accompagnato e realizzato attraverso procedure e modulistiche predefinite da parte dell'ente titolato;

b) «Documento di validazione»: attestato con valore atto pubblico e di parte seconda rilasciabile al termine della fase di validazione nell'ambito del servizio di individuazione, validazione e certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali.

L'attestazione di parte seconda è rilasciata su responsabilità dell'ente titolato che eroga servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze, in



rapporto agli elementi di regolamentazione e garanzia del processo in capo all'ente titolare ai sensi del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.

Il formato del «Documento di validazione» è conforme agli standard di attestazione di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 13/2013 ed è coerente con il modello esemplificativo contenuto nel decreto ministeriale del 30 giugno 2015 - allegato 6;

c) «Certificato»: attestato con valore di parte terza rilasciabile al termine della fase di certificazione delle competenze acquisite in un contesto di apprendimento formale o delle competenze validate. L'attestazione di parte terza, ai sensi del decreto ministeriale 30 giugno 2015, è rilasciata su responsabilità dell'ente titolare, con il supporto dell'ente titolato che eroga i servizi di certificazione ai sensi del decreto legislativo n. 13/2013.

Il formato del «Certificato» è conforme agli standard di attestazione di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 13/2013 ed è coerente con il modello esemplificativo contenuto nel decreto ministeriale del 30 giugno 2015 - allegato 7.

2. Il Sistema di Certificazione regionale assicura che le attestazioni siano registrate nel fascicolo elettronico del lavoratore previsto all'art. 13 del decreto legislativo n. 150/2015, ed in interoperabilità con la dorsale informativa unica di cui all'art. 4, comma 51, della legge n. 92/2012 ai fini del monitoraggio, della valutazione, della tracciabilità e conservazione degli atti rilasciati (decreto legislativo n. 13/2013, art. 7, punto d).

Art. 15.

Spendibilità delle attestazioni

1. Le attestazioni rilasciate in esito a certificazione, in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo n. 13/2013 e dal decreto ministeriale 30 giugno 2015, art. 1, comma 3:

a) sono valide sull'intero territorio nazionale in quanto assumono come standard di riferimento il Repertorio regionale delle qualificazioni, raccordato al Quadro nazionale dei titoli e delle qualificazioni regionali, articolazione del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali;

b) possono costituire titolo di ammissione ai pubblici concorsi (art. 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845), o concorrere ai requisiti professionali per l'accesso alle attività di lavoro riservate ai sensi dell'art. 2229 del Codice civile nonché alle professioni sanitarie e ai mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative;

c) sono rese trasparenti per il riconoscimento, a livello europeo ed internazionale, attraverso la referenziazione ai sistemi di classificazione delle attività economiche e delle professioni e ai livelli del quadro europeo delle qualificazioni per l'apprendimento permanente (EQF).

2. Con atto dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione sono definiti i criteri e le procedure per l'eventuale riconoscimento delle attestazioni relative a competenze validate o certificate, quale credito formativo in ingresso ai percorsi formali di apprendimento in coerenza con il decreto ministeriale 30 giugno 2015, art. 1, comma 4.

Art. 16.

Governance del sistema

1. La Regione siciliana, in qualità di soggetto titolare, è responsabile della *governance* del sistema:

a) svolge la funzione di indirizzo, definendone le caratteristiche e modalità di funzionamento;

b) regola il sistema, autorizzando gli enti titolari all'erogazione dei servizi, stabilendo i criteri per la costituzione degli elenchi regionali dei Presidenti di commissione e degli Esperti di settore, definendo ed aggiornando gli standard di riferimento dei servizi;

c) controlla l'attuazione del sistema, attraverso monitoraggi periodici.

2. La Regione siciliana realizza azioni di informazione presso gli utenti, gli operatori del sistema della formazione, dell'istruzione e del lavoro, le imprese, e favorisce l'apprendimento di una cultura regionale condivisa sulla certificazione.

Art. 17.

Abrogazioni e entrata in vigore

1. Le presenti disposizioni abrogano le precedenti in contrasto.

2. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 7 marzo 2018


MUSUMECI

*Assessore regionale
per la famiglia,
le politiche sociali ed il lavoro*
IPPOLITO


*Assessore regionale
per l'istruzione
e la formazione professionale*
ARMAO

(*Omissis*).

18R00225



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA


La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)

validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.


N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO


* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 8 0 9 2 9 *

€ 3,00

